



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 127

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 3 agosto 2023

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:		
<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	Pag.	5
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	12
2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	»	17
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	21
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	25
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	27
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	30
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	110
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	112
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	119
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 57)</i>	»	122
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	123
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	136

Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	Pag.	138
<i>Plenaria (notturna)</i>	»	142

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità:

Ufficio di Presidenza Pag. 144

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Ufficio di Presidenza Pag. 145

Plenaria » 145

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Giovedì 3 agosto 2023

Plenaria

99^a Seduta (1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

indi del Vice Presidente
TOSATO

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(615) *Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*

(62) *BOCCIA e altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario*

(273) *MARTELLA. – Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*

– e **petizione n. 180** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri, mercoledì 2 agosto.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati dai relatori gli emendamenti 3.100, 5.100, 5.101, pubblicati in allegato, per recepire le condizioni espresse dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Ricorda che, nella seduta di ieri, il ministro Calderoli, in risposta alla richiesta presentata da alcuni esponenti delle opposizioni di acquisire la documentazione a disposizione del Comitato tecnico per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni prima di procedere alla votazione degli emendamenti, ha formulato una proposta su come procedere nell'esame del provvedimento in titolo, rispetto alla quale il senatore Giorgis si era riservato di esprimere una valutazione.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ribadisce che per il Partito democratico è imprescindibile l'acquisizione di tutti i dati a disposizione del CLEP prima di procedere alle votazioni.

In secondo luogo, ricorda la questione sollevata dal senatore Parrini circa la necessaria trasmissione dei disegni di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per l'espressione di un parere, sebbene non obbligatorio, ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento.

In ogni caso, preso atto che la maggioranza insiste perché siano posti in votazione quanto meno gli ordini del giorno, ritiene che si possa procedere in tal senso, purché prima il Governo confermi la rinnovata disponibilità a una collaborazione costruttiva con il Parlamento fornendo la documentazione annunciata nella serata di ieri.

Il ministro CALDEROLI ricorda di avere ricevuto il 28 luglio scorso una lettera dal professor Cassese, nella quale annunciava che il Comitato aveva terminato una prima fase dei suoi lavori, relativa alla individuazione delle materie o degli ambiti di materia, nonché delle correlate funzioni, riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni, come previsto all'articolo 2, lettera *b*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo, istitutivo del Comitato tecnico-scientifico. La sintesi delle conclusioni raggiunte è stata riportata in un quadro sinottico delle materie per cui, ad avviso dei sottogruppi in cui si è articolato il Comitato, appare necessario identificare i livelli essenziali delle prestazioni.

Il professor Cassese ha altresì assicurato che il lavoro proseguirà nel mese di agosto e che conta di far pervenire entro settembre sia un più preciso elenco di materie, parti di materie o funzioni, sia alcuni esempi o prototipi di determinazione di livelli essenziali.

Con successiva *mail*, il professor Cassese ha altresì fatto pervenire le relazioni conclusive dei sottogruppi del Comitato.

Pertanto, consegna alla Commissione sia il quadro sinottico sulle materie riferibili ai LEP, sia le relazioni dei sottogruppi, oltre al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo del Comitato e ai decreti relativi alla integrazione della sua composizione, nonché un elenco dei sottogruppi in cui si è articolato il CLEP, corrispondenti a materie aggregate per omogeneità.

Non appena possibile, sarà comunicato anche il nominativo del rappresentante del Comitato che potrà essere audito dalla Commissione sui

criteri adottati dal Comitato nel suo lavoro, in sostituzione del professor Cassese.

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione consegnata dal Ministro sarà inviata tempestivamente a tutti i commissari.

Quanto alla questione sollevata dal senatore Parrini sulla necessaria trasmissione dei disegni di legge in titolo alla Commissione per le questioni regionali, ribadisce che potrà essere sottoposta dal Presidente del Senato alla Giunta per il Regolamento, come previsto dall'articolo 18, comma 3-*bis*. In ogni caso, assicura che anticiperà per le vie brevi al Presidente le obiezioni formulate nella seduta di ieri.

Avverte che, alla prima sospensione dei lavori dell'Aula, sarà convocata una ulteriore seduta per l'espressione dei pareri di merito da parte dei relatori e del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Pertanto, come convenuto, si può procedere all'esame e alla votazione degli ordini del giorno.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/615/1/1 e contrario sugli ordini del giorno G/615/2/1, G/615/3/1 e G/615/4/1. Quanto all'ordine del giorno G/615/5/1, il parere è contrario sulle premesse e favorevole sulla parte dispositiva. Infine, esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/615/6/1 e contrario sull'ordine del giorno G/615/7/1. Propone di accantonare l'ordine del giorno G/615/8/1.

Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello del relatore.

In ordine all'ordine del giorno G/615/2/1, precisa che la contrarietà è determinata dalla inopportunità di prevedere da parte del Governo in quale sede le Camere debbano esprimere l'atto di indirizzo sulle proposte di intesa.

Con riferimento all'ordine del giorno G/615/3/1, il parere è contrario perché non si può prevedere l'attivazione dei poteri sostitutivi del Governo *ex* articolo 120 della Costituzione con un mero atto di indirizzo.

Riguardo all'ordine del giorno G/615/4/1, il parere è contrario in quanto non si comprende come l'articolo 10, comma 2, del disegno di legge n. 615, che richiama l'applicazione dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, possa presentare profili di illegittimità costituzionale.

Invita i proponenti a riformulare l'ordine del giorno G/615/5/1 nel senso indicato dal relatore.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G/615/7/1, il parere è contrario, perché non spetta al Governo la decisione su quali materie escludere dal novero di quelle delegabili alle regioni, tra quelle indicate dal terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) ringrazia il Ministro per aver fornito in poco tempo la documentazione richiesta dalle opposizioni. Resta a

suo avviso incomprensibile il motivo per cui sia stata necessaria una forte contrapposizione su tale aspetto.

Esprime quindi il proprio disappunto per i pareri espressi sugli ordini del giorno, che – tranne nel caso dell'ordine del giorno G/615/5/1 – penalizzano quelli presentati dalle opposizioni, perfino quando hanno contenuto ragionevole e condivisibile, come l'ordine del giorno G/615/7/1, che è volto a escludere l'istruzione dalle materie regionalizzabili, o l'ordine del giorno G/615/2/1, che persegue l'obiettivo di un maggiore coinvolgimento del Parlamento.

Annuncia, infine, di sottoscrivere l'ordine del giorno G/615/7/1.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) invita la maggioranza e il Governo a riflettere sulla inopportunità di respingere l'ordine del giorno G/615/7/1, che pone una questione su cui si è registrato un consenso trasversale nel dibattito. L'eventuale bocciatura, sebbene motivata da questioni metodologiche, potrebbe essere percepita come una contrarietà sul merito dell'atto di indirizzo.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) propone di accantonare l'ordine del giorno G/615/7/1 per esaminarlo a settembre insieme agli emendamenti. Infatti, considerato che il Governo non è contrario nel merito, vi è il rischio che l'eventuale bocciatura assuma significati diversi dalla motivazione del parere contrario espressa dal Ministro.

Il senatore LISEI (*FdI*) conferma che anche per Fratelli d'Italia la materia dell'istruzione è meritevole di una disciplina uniforme. Tuttavia, il testo dell'ordine del giorno rischia di entrare in conflitto con il dettato costituzionale, in quanto le norme generali sull'istruzione sono previste dal terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione tra le materie che possono essere oggetto di autonomia differenziata. Pertanto, con legge ordinaria non si può eliminare la materia dell'istruzione nel suo complesso dall'elenco di quelle per cui possono essere attribuite ulteriori forme di autonomia.

Il ministro CALDEROLI ribadisce che l'attuale formulazione del dispositivo, che impegna il Governo ad escludere qualsiasi cenno alla materia dell'istruzione, presenta profili di illegittimità costituzionale. Si dovrebbe più opportunamente intervenire con una modifica costituzionale, come previsto peraltro dai disegni di legge costituzionale nn. 744, a prima firma del senatore Giorgis, e 764, d'iniziativa popolare, già all'esame della Commissione.

A legislazione vigente, si può solo intervenire su specifici ambiti suscettibili di richiedere la determinazione dei livelli essenziali, come risulta dal quadro sinottico predisposto dal CLEP. Cita, ad esempio, gli ordinamenti scolastici da zero a 18 anni, la programmazione e rete scolastica, la parità scolastica, l'edilizia scolastica, lo sport nella scuola, l'innovazione digitale riferita all'istruzione e il diritto allo studio in ambito scolastico.

Nel precisare di non essere contrario a un accantonamento dell'ordine del giorno, invita i proponenti a riformularne il dispositivo.

Il PRESIDENTE rileva che sull'ordine del giorno G/615/7/1 ci sono i margini per una riformulazione, trattandosi di una questione avvertita in modo condiviso da tutte le parti politiche.

Nel replicare alla senatrice Maiorino, precisa che non vi è stata alcuna contrapposizione sulla richiesta avanzata dal senatore Giorgis, essendo stata presentata nella seduta pomeridiana di ieri e accolta la sera stessa.

Il ministro CALDEROLI sottolinea che le comunicazioni del professor Cassese sono del 28 luglio, cui è seguita una *mail* ieri pomeriggio, su sua sollecitazione. A tale riguardo, ricorda di avere anche anticipato in Aula che sarebbe stato consegnato quanto prima l'elenco delle materie che richiedono la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Si passa quindi alla votazione.

Accertata la presenza del numero legale, l'ordine del giorno G/615/1/1 è approvato.

Posti separatamente ai voti, gli ordini del giorno G/615/2/1, G/615/3/1 e G/615/4/1 sono respinti.

Il senatore CATALDI (*M5S*), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/615/5/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato, e chiede che sia posto in votazione.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/615/5/1 (testo 2) è approvato.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/615/6/1 è approvato.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli ordini del giorno G/615/7/1 e G/615/8/1.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il presidente TOSATO avverte che è convocata un'ulteriore seduta per oggi, giovedì 3 agosto, alla prima sospensione utile dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 615**

G/615/5/1 (testo 2)

CATALDI, MAIORINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione » (A.S. 615),

impegna il Governo

ad adottare misure concrete per il riequilibrio tra le regioni, attraverso un piano di sviluppo per le aree economicamente più svantaggiate che preveda da un lato investimenti per il potenziamento delle infrastrutture e, dall'altro, l'adozione di incentivi per favorire la creazione di distretti industriali e il potenziamento degli esistenti a cui associare poli di formazione per la preparazione e la qualificazione della forza lavoro dei territori.

Art. 3.

3.100

I RELATORI

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. ».

Art. 5.

5.100

I RELATORI

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Ai componenti delle Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza,

rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

5.101

I RELATORI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , oltre che di quanto previsto agli articoli 11 e 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, laddove prevedono, rispettivamente, il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali e il concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico ».

Plenaria**100^a Seduta (2^a antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 12,35.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. – Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

– e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta antimeridiana di oggi, giovedì 3 agosto.

Il PRESIDENTE comunica di aver riformulato gli emendamenti 3.3 e 3.5 in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato.

Precisa che la riformulazione della proposta 3.3 si è resa necessaria dopo l'approvazione, nella seduta di ieri dell'Assemblea, del disegno di legge n. 797, recante delega al Governo per la riforma fiscale, che a breve sarà approvato definitivamente dalla Camera dei deputati.

L'emendamento 3.3 (testo 2), quindi, si limita a esplicitare meglio, con un riferimento all'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011, da inserire all'articolo 9 del disegno di legge, la finalità perequativa orizzontale tra regioni, in un'ottica di rafforzamento della coesione nazionale. Al riguardo, nel sottolineare che l'emendamento 3.3 (testo 2), dovendosi riferire all'articolo 9, acquisirà la numerazione 9.35 (già 3.3 (testo2)), esprime grande soddisfazione per l'accoglimento del principio della perequazione orizzontale tra le regioni.

Anche l'emendamento 3.5 (testo 2) è frutto di un accordo con il Governo ed è ispirato al principio importante per cui i LEP devono essere determinati con atti aventi forza di legge, come i decreti legislativi, e non attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pur fa-

cendo salvo il lavoro svolto finora dal Comitato per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.2. Sull'emendamento 9.35 (già 3.3 (testo 2)) si rimette al Governo. Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.5 (testo 2) che, se approvato, farebbe risultare assorbiti o preclusi i restanti emendamenti all'articolo 3. Infine, esprime parere contrario sull'emendamento 3.0.1.

Il ministro CALDEROLI esprime pareri conformi a quelli del relatore. Altresì, nel ribadire parere favorevole sull'emendamento 9.35 (già 3.3 (testo 2)), osserva che esso richiama il Fondo perequativo orizzontale e fa riferimento sia alla legge delega di riforma fiscale, sia alle scadenze temporali del PNRR che definiscono l'attuazione del federalismo fiscale.

Il PRESIDENTE rileva che, come osservato dal relatore Della Porta, l'eventuale approvazione dell'emendamento 3.5 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo 3, farebbe risultare assorbiti o preclusi i successivi emendamenti all'articolo 3. Dal momento che tale articolo è particolarmente importante nell'ambito del disegno di legge in esame, ritiene opportuno consentire ai senatori di subemendarlo.

Pertanto, propone di fissare un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 3.5 (testo 2) alle ore 12 di mercoledì 9 agosto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato

La seduta, sospesa alle ore 12,55, riprende alle ore 16,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(826) Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento

(Parere alla 10^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato gli emendamenti approvati al provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 615**Art. 3.****3.5 (testo 2)**

BALBONI, DE PRIAMO, LISEI, MENNUNI, GELMINI, SPINELLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 3.***(Determinazione dei LEP ai fini dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)*

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (di seguito, LEP), il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3. Con legge sono altresì indicate le materie o ambiti di materie che risultano riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

4. I decreti di cui al presente articolo definiscono le procedure e le modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia in ciascuna regione della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. Per ciascuna delle regioni che hanno sottoscritto intese ai sensi dell'articolo 2, in relazione alle materie o ambiti di materie oggetto di intesa, l'attività di monitoraggio è svolta dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base di quanto previsto dalle rispettive intese. La Commissione paritetica riferisce annualmente sugli esiti del monitoraggio alla Conferenza unificata.

5. La Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato in base a quanto previsto dal comma 4 adotta, sentito il Presidente della regione interessata, le necessarie raccomandazioni alle regioni interessate al fine di superare le criticità riscontrate. È in ogni caso fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

6. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette una relazione annuale alle Camere sull'esito delle procedure di monitoraggio di cui al presente articolo.

7. I LEP sono aggiornati periodicamente, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento del contesto socioeconomico o dall'evoluzione della tecnologia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze. Sugli schemi di decreto è acquisito il parere della Conferenza unificata, da rendere entro venti giorni, decorsi i quali gli stessi schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso nel termine di trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati.

8. Sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i costi e fabbisogni *standard* sono determinati e aggiornati con cadenza almeno triennale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

9. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, ai fini della determinazione dei LEP, continua ad applicarsi l'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.

10. È fatta salva la determinazione dei LEP e relativi costi e fabbisogni *standard*, svolta ai sensi dell'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo.

11. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza di tali livelli essenziali subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5. ».

Art. 9.

9.35 [già 3.3 (testo 2)]

BALBONI, DE PRIAMO, SPINELLI, ZEDDA, RUSSO, BUCALO, POGLIESE, SALLEMI, SATTA, TUBETTI, MATERA, SIGISMONDI, MENNUNI

All'articolo 9, comma 1, aggiungere infine la seguente lettera:

« *c-bis*) l'attuazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in conformità con le disposizioni di cui alla legge recante Delega al Governo per la riforma fiscale, e nel quadro dell'attuazione della *milestone* PNRR relativa alla Riforma del quadro fiscale subnazionale (MIC1-Riforma 1.14). ».

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Giovedì 3 agosto 2023

Plenaria

74^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SISLER

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore SISLER (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge, all'esame in sede primaria della 9^a Commissione permanente ed assegnato alla Commissione Giustizia per il parere, recante disposizioni finalizzate, ai sensi dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, a rimuovere gli ostacoli regolatori e di carattere normativo o amministrativo all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori. Ricorda altresì che, ai sensi del citato articolo 47, comma 2, il disegno di legge è presentato ogni anno, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 287 del 1990, dal Governo stesso, su proposta del Ministro delle imprese del *made in Italy*, sentita la Conferenza unificata, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse dalla citata autorità ai medesimi fini.

Il disegno di legge è composto da 10 articoli. Per le parti di competenza si segnala anzitutto l'articolo 4, concernente disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale nel quale, al

comma 1, lettera *b*) si prevede sia disciplinato un procedimento speciale per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'elenco dei soggetti abilitati alla vendita del gas naturale, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita del gas, accertate e sanzionate dall'ARERA, dall'AGCM, dal Garante per la protezione dei dati personali o dall'Agenzia delle dogane.

L'articolo 5 prevede, ai commi da 1 a 3 una nuova disciplina delle modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche. Ai commi da 4 a 6 prevede un regime transitorio e derogatorio destinato a cessare il 31 dicembre 2025. Il comma 7, infine, dispone le abrogazioni funzionali a garantire la conformità della disciplina nazionale al diritto dell'Unione europea. Al riguardo si ricorda che la disciplina nazionale sul tema è stata più volte soggetta a pronunce giurisdizionali dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato che hanno disposto la disapplicazione delle decisioni delle autorità territoriali competenti prese sulla scorta di norme nazionali in contrasto con il diritto dell'Unione europea e segnatamente con la cosiddetta direttiva Bolkestein e per la ricostruzione delle quali si rinvia, per completezza, alla nota del servizio studi.

L'articolo 8 concernente il sindacato giurisdizionale sulle decisioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, estende il sindacato giurisdizionale amministrativo sulle decisioni sanzionatorie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ai profili tecnici posti alla base della decisione impugnata anche quando tali profili presentino margini di opinabilità. In particolare, interviene sull'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 3 del 2017, prevedendo la soppressione della limitazione del sindacato giurisdizionale sui profili tecnici posti a fondamento delle decisioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ai soli profili che non presentino un « oggettivo margine di opinabilità ». Al riguardo appare opportuno ricordare che la Corte europea dei diritti dell'uomo si è espressa nel senso della necessità di un sindacato pieno sull'operato e sulle relative decisioni delle autorità amministrative indipendenti, in ossequio ai principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, convenzionalmente tutelati dall'articolo 6 CEDU.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(188) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO – *Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(233) CASTIELLO e altri. – *Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari*

(298) FINA. – *Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti*

(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA – *Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148*

(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA – *Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(652) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA – *Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(659) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA – *Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(698) Mara BIZZOTTO e altri. – *Istituzione del tribunale ordinario della Pedemontana e della procura della Repubblica presso il tribunale della Pedemontana*

(710) CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA – *Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(748) CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA – *Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 luglio.

Il relatore, senatore RAPANI (*FdI*), dà brevemente conto dei lavori svolti dal Comitato ristretto per l'esame dei provvedimenti in titolo facendo presente che è già stata elaborata una prima bozza di testo unificato che tuttavia dovrà essere ulteriormente precisata in relazione alle osservazioni inviate da alcuni Gruppi. Informa quindi che alla ripresa dei lavori della Commissione dopo la pausa estiva proporrà all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi lo svolgimento di una serie di audizioni, sia di rappresentanti politici che tecnici del Ministero della giustizia per acquisire informazioni sulla situazione della geografia giudiziaria e sugli effetti della riforma del 2012 in merito all'efficienza dell'attuale organizzazione dei distretti giudiziari, sia degli enti territoriali che hanno chiesto il ripristino di alcune sedi sopresse. Fa inoltre presente che si renderanno necessari alcuni sopralluoghi al fine di verificare la possibilità di ripristino di queste sedi.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è svolto ieri si è convenuto di procedere a un ciclo di audizioni di carattere informale sul disegno di legge n. 808. Pertanto entro il 25 agosto i Gruppi dovranno comunicare alla Presidenza i soggetti che ciascuno intende audire.

Si è inoltre convenuto di iniziare le audizioni immediatamente alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva secondo quanto indicato dalla Conferenza dei Capigruppo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Giovedì 3 agosto 2023

Plenaria

111^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare (n. 56)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16, commi 1, lettere *a*), *b*) e *c*), e 2, della legge 28 aprile 2022, n. 46. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il presente decreto viene adottato in attuazione delle deleghe di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 46 del 2022 per la parte riferita al coordinamento normativo delle fonti primarie (codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nelle leggi e negli atti aventi forza di legge), mentre il coordinamento delle disposizioni di natura regolamentare sarà effettuato con una fonte di pari rango.

In particolare, fa presente che i principi e criteri direttivi riguardano l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare (lettera *a*)), la novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della legge n. 46 del 2022 (lettera *b*)) e le mo-

dificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della legge n. 46 del 2022 (lettera c)).

Per quanto di competenza, osserva che non vi sono osservazioni da formulare, posto che si tratta di norme in gran parte riprodotte della legislazione vigente.

Anche in relazione alle nuove posizioni dello stato giuridico dell'aspettativa sindacale non retribuita, che da comunque diritto alla contribuzione figurativa, e del distacco sindacale, che dà diritto all'intera retribuzione, previsti all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto in esame, ricorda che la legge delega rinvia ad un decreto ministeriale la determinazione, nel limite massimo fissato con la contrattazione nell'ambito delle risorse ad essa destinate, del contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare (articoli 9 e 16, comma 4, della citata legge n. 46 del 2022).

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota di lettura n. 70 del Servizio del bilancio del Senato e alla verifica delle quantificazioni n. 90 del Servizio del bilancio della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SAVINO, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore GELMETTI (*Fdi*) formula una proposta di parere non ostativo che, previa verifica della presenza del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del Governo, è messa in votazione e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice AMBROGIO (*Fdi*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, in materia di promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato, in merito all'attività di promozione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in collaborazione con ARERA, di campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori, previste dai commi 1 e 2, che il Governo dovrebbe assicurare che le amministrazioni interessate siano in grado di provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per ciò che concerne la quantificazione degli oneri relativi all'attivazione dei servizi di messa a disposizione informatica dei dati del con-

tatore di fornitura, nonché alle connesse attività funzionali alla predetta attività, a supporto della piattaforma, di cui ai commi 3, lettera *a*), e 4, atteso che la relazione tecnica non fornisce i dati di dettaglio posti alla base della quantificazione, chiede al Governo di fornire ulteriori elementi istruttori.

Per quanto riguarda l'attività di gestione corrente del sistema da parte di Acquirente Unico S.p.A., di cui al comma 3, lettera *b*), con oneri, stimati nella relazione tecnica in 270.000 euro annui, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della società, appare opportuno, al fine di verificarne la sostenibilità finanziaria, che il Governo fornisca maggiori informazioni, in modo da escludere pregiudizi sugli equilibri di bilancio della società medesima. Al riguardo, va comunque considerato che Acquirente Unico S.p.A. non fa parte dell'elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato.

L'articolo 3 concerne i servizi di *cold ironing* (elettrificazione delle banchine) realizzati mediante infrastrutture, opere e impianti sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto: al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali, si prevede, con provvedimenti dell'ARERA, uno sconto sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema.

La relazione tecnica non presenta una stima della differenza di gettito tra l'approvvigionamento di energia elettrica nelle aree portuali e l'autoproduzione di tale energia da parte delle navi, nel caso in cui l'acquisto di carburante possa generare gettito nel nostro Paese. Al riguardo, nel presupposto che in assenza di una tariffa competitiva rispetto all'autoproduzione tali servizi non verrebbero erogati e le imbarcazioni provvederebbero alla produzione di energia elettrica con i propri generatori utilizzando il carburante della nave, sembra ragionevole ritenere che da tale disposizione non derivi una perdita di gettito.

Va inoltre ricordato che l'articolo 34-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, già prevede che all'energia elettrica erogata da infrastrutture di *cold ironing* non si applicano gli oneri generali di sistema e stabilisce un regime *ad hoc* per le accise. Tuttavia, il Governo dovrebbe fornire rassicurazioni che le Autorità di sistema portuale siano in grado di porre in essere le misure necessarie ad evitare, in modo effettivo, che il concessionario possa beneficiare di vantaggi ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi utilizzatori nell'accesso all'energia a prezzi agevolati.

In relazione all'articolo 4, in materia di procedimento speciale per l'esclusione degli iscritti dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale, all'articolo 5, in materia di modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche, e all'articolo 10, in materia di nuove competenze da attribuire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925, relativo ai mercati nel settore digitale, rileva che il Governo dovrebbe confermare che le amministrazioni interessate sono in grado di svolgere le relative funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponi-

bili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito agli articoli 1, 6, 7, 8 e 9, che recano disposizioni di carattere ordinamentale, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 67.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

Interviene il senatore NICITA (*PD-IDP*), il quale fa presente, in relazione ai rilievi concernenti i commi 1 e 2 dell'articolo 2, che l'AGCM e l'ARERA in realtà si finanziano con un contributo sui ricavi delle imprese vigilate, mentre l'Acquirente Unico S.p.A. non fa parte dell'elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato. Pertanto, al riguardo si può porre solo una questione di capienza dei rispettivi bilanci, ma non si configurano pregiudizi per la finanza pubblica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(733) PARRINI e altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 26 luglio.

Il PRESIDENTE chiede nuovamente se il Governo è in grado di dare risposta alle richieste formulate dalla Commissione sul provvedimento in titolo, ribadendo l'esigenza di una sollecita definizione dell'esame.

La sottosegretaria SAVINO rappresenta che, allo stato, l'istruttoria non si è ancora completata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(57) ASTORRE e altri. – Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) *SILVESTRONI e altri.* – *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

(313) *SILVESTRONI e LIRIS.* – *Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani*

(367) *ROMEO e altri.* – *Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

(417) *Licia RONZULLI e altri.* – *Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

(443) *Valeria VALENTE e MIRABELLI.* – *Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

(459) *PARRINI.* – *Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

(490) *Mariastella GELMINI e altri.* – *Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

(556) *Alessandra MAIORINO e altri.* – *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

(Parere alla 1^a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 giugno.

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) chiede informazioni al Governo sullo stato dell'istruttoria in ordine al provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO risponde che al momento non risultano riscontri alle richieste della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

112^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(403) ROMEO e altri. – Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Parere alla 7^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione di merito ha approvato gli emendamenti del relatore che recepiscono le condizioni poste ai sensi dell'articolo 81 poste sul testo del provvedimento. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 2.15, 2.16, 3.7/1, 3.7, 4.2, 4.100/1 (già em. 4.14) e 4.5 (testo 2), in relazione alla compatibilità dell'estensione ivi prevista dei beneficiari del provvedimento sulla spesa complessiva per i giochi quantificata e coperta all'articolo 5. Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO, sull'emendamento 5.100 (testo 3), subordina la valutazione non ostativa alla riformulazione della lettera *a*) del comma 2, di cui dà lettura.

Sui restanti emendamenti, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 5.100 (testo 3) parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 2, della lettera *a*) con la seguente: “*a*) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziare in favore della società Sport e Salute S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;”.

Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo. ».

La proposta di parere è messa ai voti e approvata all'unanimità.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, giovedì 3 agosto 2023, alle ore 16,30, o alla prima sospensione utile dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,25.

Plenaria**113^a Seduta (2^a pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 16,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(826) Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento

(Parere alla 10^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da formulare da parte del Governo.

Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo della relatrice, che risulta approvata dalla Commissione.

La seduta sospesa alle ore 17, riprende alle ore 18,25.

(826-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, con riferimento alle proposte riferite all'articolo 1, appaiono suscettibili di com-

portare maggiori oneri gli emendamenti 1.17, 1.18, 1.19, 1.0.3, e 1.0.26. Appare necessario verificare gli effetti finanziari sugli emendamenti 1.12, 1.20 e 1.0.1. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 2.8, 2.9, 2.23, 2.24, 2.30, 2.0.2 e 2.0.30. Appare necessario verificare gli effetti finanziari sugli emendamenti 2.6, 2.13, 2.14, 2.17 e 2.21. Occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 2.0.21. Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 3, appare suscettibile di determinare oneri la proposta 3.0.2, in relazione alle posizioni relative alle Amministrazioni di provenienza. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, appare suscettibile di comportare maggiori oneri la proposta 4.23, in assenza della quantificazione degli effetti finanziari. Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni sul testo A all'esame. In ordine agli emendamenti esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Commissione, su tutti gli emendamenti segnalati all'articolo 1, nonché su tutti gli emendamenti segnalati in ordine all'articolo 2, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri. In ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 3, esprime il parere contrario del Governo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ordine alla proposta 3.10, non segnalata dal relatore, in quanto in assenza di relazione tecnica questa appare suscettibile di determinare maggiori oneri. In relazione all'emendamento 3.0.2, il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime il parere contrario ai sensi della citata norma costituzionale altresì sulla proposta 4.23, mentre non vi sono osservazione sui restanti emendamenti.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) chiede elementi di chiarimento in ordine alla proposta 1.18, di cui non si comprende il rilievo della maggiore onerosità, così come sulla proposta 1.12, in relazione alla quale si sofferma sul punto 1 che non risulta generare costi ulteriori rispetto al provvedimento. Formula rilievi critici altresì sul parere espresso in ordine alla proposta 2.30, poiché la stessa riguarda lavoratori del comparto agricolo, cui è riferito lo stesso decreto-legge in esame.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) formula osservazioni critiche sul parere reso dal Governo in ordine alla proposta 2.13, che il Governo ha prospetto come suscettibile di determinare maggiori oneri. Rileva al riguardo che la relazione tecnica recante la quantificazione dovrebbe essere fornita dallo stesso Esecutivo, che invece solleva tale profilo per esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, formulando al riguardo rilievi critici.

La sottosegretaria ALBANO ribadisce che le proposte in rilievo appaiono suscettibili di derivare oneri per la finanza pubblica, esprimendo

al riguardo un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) propone quindi una proposta di parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.17, 1.18, 1.19, 1.0.3, 1.0.26, 1.12, 1.20, 1.0.1, 2.8, 2.9, 2.23, 2.24, 2.30, 2.0.2, 2.0.30, 2.6, 2.13, 2.14, 2.17, 2.21, 2.0.21, 3.10, 3.0.2 e 4.23.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti. ».

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) interviene per formulare sul piano metodologico rilievi critici in ordine al ricorso all'articolo 81 della Costituzione, per l'espressione del parere contrario. In particolare evidenzia che, laddove il Governo rileva che una proposta emendativa risulti suscettibili di determinare maggiori oneri, sussistono i presupposti per l'espressione di un parere di contrarietà semplice, senza il necessario richiamo all'articolo 81 della Costituzione, poiché non vi è la certezza di tale effetto di onerosità. A tale riguardo richiama i rilievi formulati dal senatore Magni, evidenziando come in taluni casi non sussistano i presupposti per l'espressione di un parere contrario ai sensi della citata norma costituzionale.

Il PRESIDENTE evidenzia, in ordine ai rilievi espressi dal senatore Patuanelli, che vi è l'intendimento di svolgere ogni ulteriore approfondimento, anche con il Governo, sul tema del ricorso all'articolo 81 della Costituzione nell'espressione dei pareri, fermo restando al momento attuale un approccio necessariamente prudentiale nell'espressione dei pareri da parte della Commissione bilancio, al fine di salvaguardare le esigenze di tutela della finanza pubblica.

Non essendovi altri interventi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti la proposta di parere già illustrata, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 18,40.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Giovedì 3 agosto 2023

Plenaria
70^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 luglio.

Il presidente GARAVAGLIA comunica che sono stati presentati 130 emendamenti e 1 ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) comunica che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 6 settembre per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 674 (Competitività dei capitali).

Il programma dei lavori della Commissione prevede inoltre l'esame del disegno di legge n. 484 (Caorle), in eventuale abbinamento con l'esame del disegno di legge n. 500 (Praia a Mare).

È stato inoltre assegnato in data 27 luglio il disegno di legge n. 816, approvato dalla Camera dei deputati, « Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti ».

In merito alle proposte in materia legislativa dell'Unione europea, propone di avviare l'esame del Listing Act (COM(2022) 762) e dell'Euro digitale (COM(2023) 369).

Come sollecitato dai Gruppi di opposizione, si avvierà l'esame del disegno di legge n. 136, « Riforma in materia di costituzione e funzionamento dell'aggregazione bancaria cooperativa, quale modello organizzativo di tutela istituzionale e di misurazione e gestione dei rischi », del senatore Turco e del disegno di legge n. 800, « misure per contrastare l'incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari e per potenziare gli strumenti finalizzati a favorire l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, nonché per sostenere le imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate dei mutui e dei prestiti », del senatore Nicita e altri.

D'intesa con la Presidenza della Commissione Sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, è inoltre previsto un Ufficio di Presidenza delle Commissioni 6^a e 10^a riunite per svolgere l'audizione informale sul tema dell'aliquota IVA per gli interventi di chirurgia estetica e in materia di microcredito sociale.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,10.

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 674**

G/674/1/6

ZANETTIN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante « Interventi a sostegno della competitività dei capitali »,

premesso che:

con i commi *3-bis* e *3-ter* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, che modificano la disciplina del FIR – Fondo indennizzo risparmiatori, è stato disposto che l'indennizzo FIR agli azionisti truffati dalle banche, previsto dalla legge n. 145 del 2018, (legge di bilancio 2019,) salga al 40 per cento del costo di acquisto delle azioni nonché la proroga dal 30 giugno 2023 al 31 ottobre 2023 dell'operatività della Commissione tecnica del FIR, per esaurire i contenziosi in corso;

sono diverse migliaia le domande finora respinte, per le più svariate motivazioni, e comunque il Fondo, pur al netto dell'incremento di indennizzo oggi previsto, risulta più che capiente;

nell'incertezza interpretativa molti risparmiatori sono decaduti dai termini per fare ricorso all'autorità giurisdizionale,

impegna il Governo

con successivo atto normativo, a rimettere in termini i risparmiatori che hanno visto respinte le proprie domande di accesso al FIR, ai fini delle impugnazioni avanti l'autorità giurisdizionale, con decorrenza dalla cessazione dell'attività della Commissione tecnica.

Art. 1.**1.1**

GARAVAGLIA, BORGHESI

*Sostituire l'articolo 1, con il seguente:***« Art. 1.***(Disposizioni in materia di offerta fuori sede)*

1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

“*b-bis*) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni già negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF” ».

1.2

LOTTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* « Disposizioni in materia di offerta fuori sede »;

b) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

“*c*) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il pro-

prio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF” ».

1.3

MELCHIORRE, TUBETTI, MAFFONI, ZEDDA, CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. All’articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

“*b-bis)* le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell’Unione europea, a condizione che siano effettuate dall’emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF.” ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Disposizioni in materia di offerta fuori sede ».

1.4

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. All’articolo 30, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

“*b-bis)* le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell’Unione europea, a condizione che siano effettuate dall’emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF.” ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Disposizioni in materia di offerta fuori sede ».

1.5

TURCO, CROATTI

Al comma 1, sostituire le lettere b-bis) e b-ter) con la seguente:

« b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni già negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF ».

1.0.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Osservatorio sulle operazioni di auto-collocamento da parte degli emittenti)

1. Al fine di verificare il pieno rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di tutela del risparmio, con particolare riferimento a quanto previsto dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, o successive modificazioni, è istituito presso la Consob l'Osservatorio sulle operazioni di auto-collocamento da parte degli emittenti. Con regolamento della Consob sono disciplinati la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio. ».

1.0.2

TUBETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Misure in materia di mediazione creditizia)

1. All'articolo 128-*sexies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: “anche attraverso l'attività di consulenza” sono soppresse;

b) al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: “ivi compresa l'attività di consulenza creditizia.” ».

Art. 2.**2.1**

GARAVAGLIA, BORGHESI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. Ai trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da piccole e medie imprese, come definite al comma 1, non si applica l'imposta di cui all'articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

2.0.1

MELCHIORRE, TUBETTI, MAFFONI, ZEDDA, CASTELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 2-bis.

Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: “Piccola e Media Impresa” e “PMI”, ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettiva-

mente, con le seguenti: “*Impresa a Piccola e Media Capitalizzazione*” e “*IPMC*”. ».

2.0.2

BORGHESI, GARAVAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Modifica al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: “che emettono azioni quotate in mercati regolamentati”, ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: “o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione”. ».

2.0.3

GARAVAGLIA, BORGHESI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Estensione delle agevolazioni previste per i piani di incentivazione al management nell'ambito di start-up innovative a emittenti negoziati su MTF)

1. Alle società i cui titoli azionari sono negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione si applica l'articolo 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

2.0.4

BORGHESI, GARAVAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Estensione delle agevolazioni previste per i piani di incentivazione al management nell'ambito di PMI innovative)

1. Alle piccole e medie imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

Art. 3.**3.0.1**

MAFFONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Assetto dei controlli nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6-bis. Nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 2477, comma 2, c.c., è obbligatoria la nomina di un organo di controllo anche monocratico. L'obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti previsti nell'articolo 2477, comma 2, lettera c), c.c.. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma dell'arti-

colo 2477 c.c. deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 c.c. anche se la società è priva di organo di controllo.» ».

3.0.2

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

1. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

“6-bis. Nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 2477, comma 2, c.c., è obbligatoria la nomina di un organo di controllo anche monocratico. L'obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti previsti all'articolo 2477, comma 2, lettera c), c.c. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma dell'articolo 2477 c.c. deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 c.c. anche se la società è priva di organo di controllo” ».

Art. 4.

4.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) all'articolo 102, comma 4, dopo le parole: “non quotati” sono inserite le seguenti: “o non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione” ».

4.2

BORGHESI, GARAVAGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione » con le seguenti: « o non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione »;*

b) *al comma 3, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

i) *premettere la seguente:*

« *0a)* all'articolo 2325-*bis* il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati, le società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante." »;

ii) *al capoverso Art. 2325-ter., apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la rubrica con la seguente: « Emittenti diffusi »;*

2) *al comma 1 sostituire le parole: « non quotati in mercati regolamentati italiani » con le seguenti: « non quotati in mercati regolamentati e non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione »;*

3) *al comma 5 sostituire le parole: « dagli strumenti finanziari » con le seguenti: « dai valori mobiliari »;*

4) *al comma 6, sostituire le parole: « emittenti strumenti finanziari diffusi » con le seguenti: « emittenti diffusi »;*

c) *al comma 3, dopo la lettera d), inserire le seguenti:*

« *d-bis)* all'articolo 2368, comma 2, secondo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile";

d-ter) all'articolo 2369, comma 1, secondo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile";

d-quater) all'articolo 2377, comma 3, primo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile, il due virgola cinque per cento nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

d-quinquies) all'articolo 2437, comma 4, le parole: "che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "e in quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione";

d-sexies) all'articolo 2497, comma 1, lettera *c*), dopo le parole: "società con azioni quotate in mercati regolamentati" sono aggiunte le seguenti: "o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione" »;

d) *dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

« *3-bis*. All'articolo 838-*bis*, comma 1, del codice di procedura civile le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-*bis* del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile";

3-ter. All'articolo 125-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4, è inserito il seguente: *4-bis*. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2366, comma secondo, ultimo periodo, del codice civile, l'avviso di convocazione delle assemblee delle società italiane che hanno azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione è diffuso al mercato avvalendosi di un servizio di diffusione delle informazioni regolamentate autorizzato dalla Consob, o inviandolo ad almeno tre agenzie di stampa di cui due con diffusione nazionale. Esso è contestualmente pubblicato sul sito internet dell'emittente e su quello della società di gestione del sistema multilaterale di negoziazione. ».

4.3

MURELLI, BORGHESI, GARAVAGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 la lettera d) è soppressa;*

b) *al comma 3 la lettera a) è soppressa;*

c) *al comma 3 la lettera c) è così sostituita:*

« *c*) all'articolo 2343-*ter* è inserito il seguente comma 1-*bis*:

"Ai fini di cui al presente articolo, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58." »;

d) *al comma 3 la lettera d) è soppressa;*

e) *il comma 4 è soppresso.*

4.4

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

« *e-bis*) all'articolo 125-*bis*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4-*bis*. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2366, comma secondo, ultimo periodo, del codice civile, l'avviso di convocazione delle assemblee delle società italiane che hanno azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione è diffuso al mercato avvalendosi di un servizio di diffusione delle informazioni regolamentate autorizzato dalla Consob, o inviandolo ad almeno tre agenzie di stampa di cui due con diffusione nazionale. Esso è contestualmente pubblicato sul sito internet dell'emittente e su quello della società di gestione del sistema multilaterale di negoziazione.”; ».

4.5

MURELLI, BORGHESI, GARAVAGLIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Al Codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2325-*bis* le parole: “o diffuse fra il pubblico in misura rilevante” sono soppresse;

b) all'articolo 2341-*ter*, primo comma, dopo le parole: “al mercato del capitale di rischio” sono aggiunte le seguenti: “o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione”;

c) all'articolo 2343-*ter* è inserito il seguente comma 1-*bis*:

“Ai fini di cui al presente articolo, per valori mobiliari e strumenti del mercato monetario si intendono quelli di cui all'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”;

d) all'articolo 2370, comma 2, le parole: “Qualora le azioni emesse dalle società indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi” sono soppresse;

e) all'articolo 2391-*bis*, al terzo comma, lettera b), le parole: “che fa ricorso al mercato del capitale di rischio” sono soppresse. ».

4.6

BORGHESI, GARAVAGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:*

« 0a) all'articolo 2325-bis., il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati, le società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.” »;

b) *al comma 3, dopo la lettera d), inserire le seguenti:*

« d-bis) all'articolo 2368, comma 2, secondo periodo, le parole: “che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio” sono sostituite dalle seguenti: “le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter del codice civile”;

d-ter) all'articolo 2369, comma 1, secondo periodo, le parole: “che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio” sono sostituite dalle seguenti: “le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter del codice civile”;

d-quater) all'articolo 2377, comma 3, primo periodo, le parole: “che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio” sono sostituite dalle seguenti: “le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter del codice civile, il due virgola cinque per cento nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione”;

d-quinquies) all'articolo 2437, comma 4, le parole: “che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio” sono sostituite dalle seguenti: “e in quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione”;

d-sexies) all'articolo 2497, comma 1, lettera c), dopo le parole: “società con azioni quotate in mercati regolamentati” sono aggiunte le seguenti: “o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione” »;

c) *dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

« 3-bis. All'articolo 838-bis, comma 1, del codice di procedura civile le parole: “che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile” sono sostituite dalle seguenti: “le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter del codice civile”;

3-ter. All'articolo 125-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4, è inserito il seguente: 4-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2366, comma secondo, ultimo periodo, del codice civile, l'avviso di convocazione delle assemblee delle società italiane che hanno azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione è diffuso al mercato avvalendosi di un servizio di diffusione delle informazioni regolamentate autorizzato dalla Consob, o inviandolo ad almeno tre agenzie di stampa di cui due con diffusione nazionale. Esso è contestualmente pubblicato sul sito internet dell'emittente e su quello della società di gestione del sistema multilaterale di negoziazione. ».

4.7

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

Al comma 3, prima della lettera a), premettere la seguente:

« 0a) all'articolo 2325-bis, il primo comma è sostituito con il seguente: "Ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, nonché quelle con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante." ».

4.8

MELCHIORRE, TUBETTI, MAFFONI, ZEDDA, CASTELLI

Al comma 3, lettera a), capoverso « Art. 2325-ter. » apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il primo comma con il seguente:*

« Ai fini di cui all'articolo 2325-bis, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) più di cinquecento azionisti, diversi dai soci di controllo, i quali detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento;

b) superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-bis, primo comma. »;

b) *al comma 3, numero 2), sopprimere le seguenti parole: « o in continuità indiretta ».*

4.9

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

Al comma 3, lettera a), capoverso « Art. 2325-ter », sostituire il primo comma con il seguente:

« Ai fini di cui all'articolo 2325-bis, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

1) più di cinquecento azionisti, diversi dai soci di controllo, i quali detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento;

2) superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-bis, primo comma. ».

4.10

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

Al comma 3, lettera a), capoverso « Art. 2325-ter », apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la rubrica con la seguente:* « Emittenti diffusi »;

2) *al primo comma, sostituire le parole « mercati regolamentati italiani » con le seguenti:* « mercati regolamentati e non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione »;

3) *al quinto comma, sostituire le parole:* « dalle azioni o dagli strumenti finanziari » *con le seguenti:* « dalle azioni o dai valori mobiliari »;

4) *al sesto comma, sopprimere le seguenti parole:* « strumenti finanziari »;

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le lettere c) e d).

4.11

PAROLI

Al comma 3, lettera a), capoverso « Art. 2325-ter », primo comma, sostituire le parole « i quali contestualmente abbiano azionisti diversi dai

soci di controllo in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento » *con le seguenti*: « i quali abbiano azionisti in numero superiore a cinquecento ».

4.12

MURELLI, GARAVAGLIA, BORGHESI

Al comma 3, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

a) *eliminare la parola*: « contestualmente »;

b) *sostituire le parole*: « diversi dai soci di controllo » *con le seguenti*: « , diversi dai soci che partecipano in misura superiore al tre per cento del capitale, »;

c) *sopprimere la lettera c).*

4.13

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

Al comma 3, lettera a), capoverso « Art. 2325-ter », terzo comma, numero 2), dopo la parola: « liquidatorio », *sopprimere le seguenti*: « o in continuità indiretta ».

4.14

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

« *c-bis*) all'articolo 2368, secondo comma, secondo periodo, le parole: "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter".

c-ter) all'articolo 2369, primo comma, secondo periodo, le parole "che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio" sono sostituite dalle seguenti: "le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter";

c-quater) all'articolo 2377, terzo comma, le parole “che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio” sono sostituite dalle seguenti: “le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter, il due virgola cinque per cento nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione” ».

4.15

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

« *d-bis*) all'articolo 2437, quarto comma, dopo le parole “che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio” sono inserite le seguenti: “e in quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione”;

d-ter) all'articolo 2497-*quater*, primo comma, lettera c), dopo le parole: “società con azioni quotate in mercati regolamentati” sono inserite le seguenti: “o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione”; ».

4.16

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« *4-bis*. All'articolo 838-*bis*, comma 1, del codice di procedura civile, le parole “che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-*bis* del codice civile” sono sostituite dalle seguenti: “le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile”. ».

4.0.1

TURCO, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-*bis*.

(Tassazione delle operazioni relative agli strumenti finanziari)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 491 è inserito il seguente:

“491-*bis*. Le operazioni di vendita di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice ci-

vile, nonché di obbligazioni, titoli pubblici a medio-lungo termine e altri valori mobiliari e strumenti finanziari, emessi da società residenti e da società svolgenti attività economica nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, negoziati da soggetti privati e investitori istituzionali, per conto proprio e di terzi, nonché da fondi comuni d'investimento, fondi pensione, SICAV, EFT e fondi simili, sono soggette ad un'imposta con aliquote decrescenti al crescere del tempo di titolarità del titolo o dello strumento finanziario dismesso e comunque non superiore allo 0,1 per cento, da calcolare sul valore dell'operazione di vendita, con previsione di una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo realizzato dalla vendita. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà non sia superiore a 400 milioni di euro. Non sono soggette a tassazione le operazioni finanziarie di vendita giornaliere realizzate da soggetti privati di valore non superiore a 10.000 euro, effettuate dallo stesso soggetto e per lo stesso strumento finanziario.”;

b) al comma 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: “agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492” sono sostituite dalle seguenti: “agli strumenti finanziari di cui ai commi 491, 491-*bis* e 492”;

2) al quarto periodo:

a) le parole: “aliquota dello 0,02 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “aliquota non superiore allo 0,1 per cento”;

b) le parole: “che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo” sono sostituite dalle seguenti: “in una giornata di borsa”;

3) al quinto periodo:

a) le parole: “Tale soglia” sono sostituite dalle seguenti: “Tale saldo”,

b) le parole: “al 60 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “al 50 per cento”;

c) dopo le parole: “ordini trasmessi” sono aggiunte, IN FINE, le seguenti: “per ciascuno strumento finanziario”. ».

4.0.2

BORGHESI, GARAVAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

1. All'articolo 133 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: “su altro mercato regolamentato” sono inserite le seguenti: “o sistema multilaterale di negoziazione.” ».

4.0.3

CLAUDIO BORGHI, BORGHESI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Disposizioni per gli emittenti quotati)

1. Dopo l'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

“Art. 147-ter.1.

(Lista del consiglio di amministrazione)

1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso, si osservano le disposizioni che seguono:

a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti;

b) la lista contiene un numero di candidati pari o superiore al numero massimo dei componenti da eleggere.

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'art. 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo

giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

3. Ove sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2, si osservano le disposizioni che seguono:

a) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, si applica l'articolo 147-ter, comma 3;

b) qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, con esclusione dei candidati di competenza delle minoranze, i consiglieri da eleggere sono scelti con le seguenti modalità:

(i) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

(ii) i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

(iii) risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione del numero di posti da assegnare.

La restante parte dei consiglieri da eleggere è tratta dalla lista o dalle liste di minoranza presentate in conformità all'art. 147-ter, comma 3, in proporzione al numero di voti conseguiti da ciascuna di tali liste;

c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

4. La Consob disciplina con apposito regolamento le modalità di elezione di uno o più consiglieri se, in esito all'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 3, vi sia parità tra candidati e/o non risulta eletto il numero minimo di amministratori necessario ad assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 147-ter, comma 1-ter e 4, ovvero il rispetto di eventuali ulteriori requisiti statutari.

5. Nel caso di presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente ai sensi del presente articolo, l'emittente interessato considera parti correlate agli effetti di cui all'articolo 2391-bis codice civile e della relativa disciplina di attuazione adottata dalla Consob anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori al 3 per cento del capitale, nonché le relative entità controllanti, controllate o soggette a comune controllo di questi ultimi.

6. All'articolo 127-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al primo comma le parole ' , fino ad un massimo di due voti,' sono abrogate.

7. Si applicano gli obblighi dettati dall'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 qualora il superamento delle soglie ivi previste consegua alla maggiorazione del voto di cui al secondo comma.

8. La Consob stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative del secondo e terzo comma entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge." ».

Art. 7.

7.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:

« a) all'articolo 2412, primo comma, dopo le parole: "il doppio del capitale sociale" sono inserite le seguenti: "risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, comma 1" e al quinto comma, dopo le parole: "ad essere" sono inserite le seguenti: "sottoscritte e acquistate, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali ivi compresi quelli soggetti a vigilanza prudenziale quando tale previsione risulta tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere";

b) all'articolo 2483, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il secondo comma non si applica ai titoli destinati ad essere sottoscritti e acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali ivi compresi quelli soggetti a vigilanza prudenziale quando tale previsione risulta tra le condizioni dell'emissione di cui al terzo comma, senza facoltà di modifica." ».

7.2

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) all'articolo 2412, quinto comma, dopo le parole: "ad essere" sono inserite le seguenti: "sottoscritte e acquistate, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali ivi compresi quelli soggetti a vigilanza prudenziale quando tale previsione risulta tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere"; ».

7.3

GARAVAGLIA, BORGHESI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) all'articolo 2412 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma dopo le parole: “il doppio del capitale sociale” sono inserite le seguenti: “risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, comma 1”;

2) al quinto comma dopo le parole: “ad essere” sono inserite le seguenti: “sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere” ».

7.4

MELCHIORRE, TUBETTI, MAFFONI, ZEDDA, CASTELLI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo le parole:* « esclusivamente da investitori professionali » *inserire le seguenti:* « di diritto o su richiesta » *e dopo le parole:* « leggi speciali » *inserire le seguenti:* « di attuazione della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 »;

b) *alla lettera b), dopo le parole:* « esclusivamente da investitori professionali » *inserire le seguenti:* « di diritto o su richiesta » *e dopo le parole:* « leggi speciali » *inserire le seguenti:* « di attuazione, della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 ».

7.5

LOTITO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo le parole:* « esclusivamente da investitori professionali » *inserire le seguenti:* « di diritto o su richiesta » *e dopo le parole:* « leggi speciali » *inserire le seguenti:* « di attuazione della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 ».

b) *alla lettera b), dopo le parole: « esclusivamente da investitori professionali » inserire le seguenti: « di diritto o su richiesta » e dopo le parole: « leggi speciali » inserire le seguenti: « di attuazione, della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 ».*

7.6

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) all'articolo 2483, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

“Il secondo comma non si applica ai titoli destinati ad essere sottoscritti e acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali ivi compresi quelli soggetti a vigilanza prudenziale quando tale previsione risulta tra le condizioni dell'emissione di cui al terzo comma, senza facoltà di modifica.” ».

Art. 8.

8.1

GARAVAGLIA, BORGHESI

Sopprimere l'articolo 8.

8.2

PAROLI

Sopprimere l'articolo.

8.3

TURCO, CROATTI

Sopprimere l'articolo.

8.4

MELCHIORRE, TUBETTI, MAFFONI, ZEDDA, CASTELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la parola: « la metà » con le seguenti: « il sessanta per cento »;*

b) *al comma 1, lettera b), dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile » aggiungere, in fine, le seguenti: « , per il periodo massimo di sei mesi dalla data della deliberazione. »;*

c) *al comma 3, dopo le parole: « le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare » inserire le parole: « , purché in assemblea sia presente almeno il sessanta per cento del capitale sociale, »;*

d) *dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 3-bis. Qualora gli aumenti di capitale di cui al precedente comma 3 siano delegati agli amministratori ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la delega non può essere esercitata oltre sei mesi dalla data di deliberazione. ».

8.5

PATUANELLI, TURCO, CROATTI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, sostituire le parole: « la metà » con le seguenti: « il sessanta per cento »;*

b) *alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « per il periodo massimo di sei mesi dalla data della deliberazione ».*

8.6

BORGHESI, GARAVAGLIA

Sopprimere i commi 2 e 3.

8.7

GARAVAGLIA, BORGHESI

Sopprimere il comma 2.
_____**8.8**

MURELLI

*Al comma 2, sostituire le parole: « anche qualora » con la seguente:
« salvo ».*
_____**8.9**

BORGHESI, GARAVAGLIA

Sopprimere il comma 3.
_____**8.10**

PATUANELLI, TURCO, CROATTI

Sopprimere il comma 3.
_____**8.11**

PATUANELLI, TURCO, CROATTI

*Apportare le seguenti modifiche:**a) al comma 3, dopo le parole: « possono deliberare » inserire le
seguenti: « , purché in assemblea sia presente almeno il sessanta per
cento del capitale sociale, »;**b) dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:**« 3-bis. Qualora gli aumenti di capitale di cui al precedente comma
3 siano delegati agli amministratori ai sensi dell'articolo 2443 del codice*

civile, la delega non può essere esercitata oltre sei mesi dalla data della deliberazione. ».

8.12

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Al comma 3, sostituire le parole: « nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente. » con le seguenti: « nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente. ».

8.13

GARAVAGLIA, BORGHESI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. All'articolo 2441, terzo comma, del codice civile il secondo periodo è abrogato. ».

8.0.1

TURCO, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 8-bis.

(Trattamento economico degli amministratori)

1. Il complessivo trattamento economico che gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nelle società quotate e in quelle a partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevono a carico della finanza pubblica, è stabilito dall'assemblea societaria cui prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali. ».

Art. 9.**9.1**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) all'articolo 66-bis, il comma 2 è abrogato; ».

Art. 10.**10.1**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 93-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera d) è soppressa. ».

Art. 11.**11.1**

TURCO, CROATTI

*Sopprimere l'articolo.***11.2**

SIRONI, TURCO, CROATTI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 1-bis. Le società che presentano strutture con azioni a voto plurimo le cui azioni sono negoziate o che devono essere negoziate in un mercato di crescita per le PMI mettono a disposizione del pubblico informazioni dettagliate sui seguenti elementi:

a) la struttura del capitale, compresi i titoli che non sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI di uno Stato mem-

bro, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ciascuna categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi a tale categoria e la percentuale del capitale sociale totale e dei diritti di voto totali che tale categoria rappresenta;

b) eventuali restrizioni al trasferimento di titoli, compresi eventuali accordi tra azionisti noti alla società che potrebbero comportare restrizioni al trasferimento di titoli;

c) l'identità dei possessori di qualsiasi titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di tali diritti;

d) eventuali restrizioni ai diritti di voto, compresi eventuali accordi tra azionisti noti alla società che potrebbero comportare restrizioni ai diritti di voto;

e) l'identità degli azionisti che detengono azioni a voto plurimo e della persona fisica o giuridica autorizzata a esercitare i diritti di voto per conto di tali azionisti, se del caso.

1-ter. Se i possessori di azioni a voto plurimo o le persone autorizzate a esercitare i diritti di voto per loro conto o i possessori di titoli che conferiscono diritti speciali di controllo sono persone fisiche, la comunicazione della loro identità richiede soltanto l'indicazione dei nomi. ».

Art. 12.

12.1

TURCO, CROATTI

Sopprimere l'articolo.

12.2

LOSACCO, TAJANI

Al comma 1 premettere il seguente:

« 01. All'articolo 125-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

“4-bis Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare sia consentito solo a coloro che detengono una quota minima di partecipazione al capitale sociale pari al-

meno allo 0,01 per cento delle azioni, per un controvalore non inferiore a euro 100.000, da calcolarsi con riferimento al prezzo ufficiale registrato alla fine della giornata di negoziazione dei relativi titoli alla data di legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ai sensi dell'articolo 83-*sexies*.

4-*ter*. L'adozione della misura di cui al comma 4-*bis* non dà luogo a diritto di recesso dei soci." ».

12.3

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1 premettere il seguente:

« 01. All'articolo 125-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

“4-*bis* Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare e di formulare proposte di delibera sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale, per un controvalore non inferiore a euro 10.000, da calcolarsi con riferimento al prezzo ufficiale registrato alla fine della giornata di negoziazione dei relativi titoli alla data di legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ai sensi dell'articolo 83-*sexies*.”

4-*ter*. L'adozione della misura di cui al comma 4-*bis* non dà luogo a diritto di recesso dei soci." ».

12.4

TAJANI, LOSACCO

Al comma 1 premettere il seguente:

« 01. All'articolo 125-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

“4-*bis* Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale pari almeno allo 0,01 per cento delle azioni.”

4-ter. L'adozione della misura di cui al comma 4-bis non dà luogo a diritto di recesso dei soci." ».

12.5

LOSACCO, TAJANI

Al comma 1, capoverso Art. 135-undecies.1, sostituire il primo comma con il seguente:

« Salvo che lo Statuto disponga diversamente, nell'avviso di convocazione può essere previsto che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4. ».

12.6

LOTITO

Al comma 1, capoverso « Art. 135-undecies.1 », apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* « Lo statuto può prevedere » *con le seguenti:* « Salvo che sia escluso dallo statuto, nell'avviso di convocazione può essere previsto »;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis con riferimento alle richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, coloro che hanno diritto al voto possono presentare proposte di delibera sulle materie già all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Ogni proposta di deliberazione deve essere motivata e presentata con le modalità previste dall'articolo 126-bis, comma 1, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione. Le proposte di delibera che risultino complete e pertinenti alle materie da trattare sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. »;

c) *al comma 3:*

1) *alla fine del primo periodo, dopo le parole:* « dell'assemblea » *aggiungere le seguenti:* « e le domande devono pervenire alla società entro la data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2 »;

2) *al secondo periodo, sostituire le parole:* « le risposte alle domande pervenute. » *con le seguenti:* « con le modalità previste dall'articolo 127-*ter* commi 1-*bis* e 2, le risposte alle domande pervenute dai soggetti legittimati. ».

12.7

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

Al comma 1, capoverso Art. 135-undecies, primo comma, sostituire le parole: « Lo statuto può prevedere » *con le seguenti:* « Salvo che sia escluso dallo statuto, nell'avviso di convocazione può essere previsto ».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-*bis* con riferimento alle richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, coloro che hanno diritto al voto possono presentare proposte di delibera sulle materie già all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Ogni proposta di deliberazione deve essere motivata e presentata con le modalità previste dall'art. 126-*bis*, comma 1, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione. Le proposte di delibera che risultino complete e pertinenti alle materie da trattare sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. »;

al comma 3, alla fine del primo periodo, dopo le parole: « dell'assemblea » *aggiungere le seguenti parole:* « e le domande devono pervenire alla società entro la data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2 » *e al secondo periodo, sostituire le parole:* « le risposte alle domande pervenute. » *con le seguenti:* « con le modalità previste dall'articolo 127-*ter*, commi 1-*bis* e 2, le risposte alle domande pervenute dai soggetti legittimati. ».

12.8

TURCO, CROATTI

Al comma 1, capoverso « Art. 135-undecies.1 », al comma 1, sostituire le parole: « 1. Lo statuto può prevedere che » *con le seguenti:* « 1.

Salvo che lo statuto disponga diversamente, nell'avviso di convocazione può essere previsto che ».

12.9

TURCO, CROATTI

Al comma 1, capoverso « Art. 135-undecies.1 », aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. I soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono, in ogni caso, chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, che l'intervento di voto in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano in forma collegiale. ».

12.10

CASTIELLO, CROATTI, TURCO

Al comma 1, capoverso « Art. 135-undecies.1 », aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Alle società cooperative non si applica l'articolo 135-undecies. »

12.11

GARAVAGLIA, BORGHESI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. Il comma 1 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione. ».

12.12

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

Al comma 1, dopo il capoverso Art. 135-undecies.1, aggiungere il seguente:

« Art. 135-undecies.2.

(Partecipazione a distanza alle Assemblee)

1. Al fine di per facilitare e ridurre i costi di partecipazione per gli azionisti, lo statuto può altresì prevedere la partecipazione anche a distanza degli azionisti alle assemblee generali. Tali Assemblee generali sono condotte in modo da garantire parità di accesso alle informazioni, opportunità di partecipazione ed esercizio di voto da parte degli azionisti. ».

12.0.1

PAROLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« **Art. 12-bis.**

1. Dopo l'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

“Art. 147-ter.1

(Lista del consiglio di amministrazione)

1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso, si osservano le disposizioni che seguono:

a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei quattro quinti degli amministratori presenti;

b) la lista contiene un numero di candidati pari al doppio del numero dei componenti da eleggere;

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'art. 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo

giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

3. Ove sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2, si osservano le disposizioni che seguono:

a) qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lettera *b)*, con le seguenti modalità:

(i) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

(ii) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

(iii) risulteranno eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi;

(iv) in caso di parità tra candidati si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;

(v) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista il numero di coloro i quali risultino confermati sia inferiore al numero di consiglieri riservato alla lista del consiglio di amministrazione uscente, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge;

b) nel caso in cui la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla predetta lista nel limite della metà più uno del totale dei componenti secondo le seguenti modalità:

(i) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, fermo quanto previsto dall'articolo 147-ter, comma 3, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20 per cento del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti, e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lettera *a)*;

(ii) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, i componenti del

nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente nel limite della metà più uno del totale, e le altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, fermo quanto previsto dall'articolo 147-ter, comma 3, concorrono alla ripartizione dei restanti posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea;

c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risulteranno eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, siano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformità al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente.

5. Nel caso in cui lo Statuto preveda la facoltà di cui al comma 1, l'emittente considera parti correlate agli effetti di cui all'articolo 2391-bis codice civile e della relativa disciplina di attuazione adottata dalla Consob anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori all'0,50 per cento del capitale, nonché le relative entità controllanti, controllate o soggette a comune controllo di questi ultimi" ».

12.0.2

MELCHIORRE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

1. Dopo l'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

“Art. 147-ter.1

(Lista del consiglio di amministrazione)

1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa

presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso, si osservano le disposizioni che seguono:

a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei quattro quinti degli amministratori presenti;

b) la lista contiene un numero di candidati pari al doppio del numero dei componenti da eleggere;

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'art. 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

3. Ove sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2, si osservano le disposizioni che seguono:

a) qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lettera *b)*, con le seguenti modalità:

(i) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

(ii) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

(iii) risulteranno eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi;

(iv) in caso di parità tra candidati si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;

(v) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista il numero di coloro i quali risultino confermati sia inferiore al numero di consiglieri riservato alla lista del consiglio di amministrazione uscente, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge;

b) nel caso in cui la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla predetta lista nel limite della metà più uno del totale dei componenti secondo le seguenti modalità:

(i) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non

superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, fermo quanto previsto dall'articolo 147-ter, comma 3, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20 per cento del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti, e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lettera a);

(ii) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente nel limite della metà più uno del totale, e le altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, fermo quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3, concorrono alla ripartizione dei restanti posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea;

c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risulteranno eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, siano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformità al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente.

5. Nel caso in cui lo Statuto preveda la facoltà di cui al comma 1, l'emittente considera parti correlate agli effetti di cui all'articolo 2391-bis codice civile e della relativa disciplina di attuazione adottata dalla Consob anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori all'0,50 per cento del capitale, nonché le relative entità controllanti, controllate o soggette a comune controllo di questi ultimi" ».

Art. 13.**13.1**

TURCO, CROATTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 13.

(Disposizioni in materia di voto maggiorato)

1. All'articolo 2351 del codice civile, il quarto comma è sostituito dal seguente:

“Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di cinque voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a quarantotto mesi a decorrere dalla data di annotazione nel libro sociale o di iscrizione nel registro delle imprese. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 2449.”.

2. Le modalità attuative del presente articolo sono disciplinate con regolamento della Consob, assicurando il coordinamento con l'articolo 127-*quinquies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. ».

13.2

TAJANI, LOSACCO

*Apportare le seguenti modificazioni:**a) prima del comma 1, premettere il seguente:*

« 01. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Lo statuto può prevedere che il numero massimo di voti sia definito anche in rapporto al capitale sociale.” »;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Lo statuto può altresì prevedere li-

miti alla cessione delle azioni con diritto di voto plurimo e che il suddetto diritto possa decadere decorso un determinato periodo di tempo.” ».

13.3

SIRONI, TURCO, CROATTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso i diritti di voto potenziati non possono essere utilizzati per bloccare l’adozione di decisioni da parte dell’assemblea generale degli azionisti volte a prevenire, ridurre o eliminare gli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente connessi alle attività della società.” ».

13.4

TURCO, CROATTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici di cui all’articolo 2449.” ».

13.5

TURCO, CROATTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Resta ferma l’applicabilità dell’articolo 127-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. ».

13.6

PATUANELLI, TURCO, CROATTI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, anche se lo sta-

tuto non lo prevede, sono attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi. Lo statuto può, tuttavia, escludere l'applicazione del precedente periodo.

1-ter. Non si applicano gli obblighi dettati dall'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 qualora il superamento delle soglie ivi previste consegua alla maggiorazione del voto di cui al comma 1-bis.

1-quater. La Consob stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative dei commi 1-bis e 1-ter entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione. ».

13.7

TAJANI, LOSACCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 106, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “ Qualora il superamento della partecipazione di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, e 3, lettera b), avvenga anche tramite l'acquisto di azioni a voto plurimo, l'offerta è promossa a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di azioni a voto plurimo.” ».

13.8

GELMETTI, MELCHIORRE, TUBETTI, MAFFONI, ZEDDA, CASTELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis) All'articolo 127-quinquies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“Gli statuti delle società con azioni quotate e degli emittenti azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un

periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.”;

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“1-*bis*. Gli statuti delle società con azioni quotate e degli emittenti azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggioranza di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dall'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

1-*ter*. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-*bis*.”;

c) al comma 2, dopo le parole: “voto maggiorato” sono aggiunte le seguenti: “previsto dai commi 1 e 1-*bis*”;

d) al comma 3, dopo le parole: “voto maggiorato” sono aggiunte le seguenti: “previsto dai commi 1 e 1-*bis*”;

e) al comma 4, dopo le parole: “maggiorazione del voto” sono aggiunte le seguenti: “di cui ai commi 1 e 1-*bis*”;

f) al comma 5, le parole: “beneficio previsto dal comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “beneficio previsto dai commi 1 e 1-*bis*”;

g) al comma 6, le parole: “la maggioranza del voto non attribuisce il diritto di recesso” sono sostituite dalle seguenti: “la maggioranza del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggioranza del voto ai sensi del comma 1-*bis* attribuisce il diritto di recesso”;

h) al comma 7, le parole: “previsto dal comma 1” sono sostituite dalle seguenti “previsto dai commi 1 e 1-*bis*” ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Disposizioni in materia di voto plurimo e voto maggiorato ».

13.9

MURELLI, BORGHESI, GARAVAGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. All'articolo 127-*quinquies* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“Gli statuti delle società con azioni quotate e degli emittenti azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.”;

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. Gli statuti delle società con azioni quotate e degli emittenti azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dall'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

1-ter. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-bis.”;

c) al comma 2, dopo le parole; “voto maggiorato” sono aggiunte le seguenti: “previsto dai commi 1 e 1-bis”;

d) al comma 3, dopo le parole: “voto maggiorato” sono aggiunte le seguenti: “previsto dai commi 1 e 1-bis”;

e) al comma 4, dopo le parole: “maggiorazione del voto” sono aggiunte le seguenti: “di cui ai commi 1 e 1-bis”;

f) al comma 5, le parole: “beneficio previsto dal comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “beneficio previsto dai commi 1 e 1-bis”;

g) al comma 6, le parole: “la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso” sono sostituite dalle seguenti: “la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-bis attribuisce il diritto di recesso”;

h) al comma 7, le parole: “previsto dal comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “previsto dai commi 1 e 1-bis” ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Disposizioni in materia di voto plurimo e voto maggiorato ».

13.10

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente

« 1-bis. L'articolo 127-*quinquies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

“Art. 127-*quinquies*.

(Maggiorazione del voto)

1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

1-bis. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dall'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

1-ter. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-bis.

2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-bis e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che

detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-*bis* in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 1-*bis* può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 1-*bis* non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

6. La deliberazione di modifica dello statuto con cui viene prevista la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-*bis* attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 1-*bis* sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale." ».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: « Disposizioni in materia di voto plurimo » sono aggiunte le seguenti: « e voto maggiorato ».

13.11

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo statuto può altresì prevedere che,

qualora l'assemblea non deliberi diversamente, il diritto di voto plurimo possa decadere decorso un determinato periodo di tempo." ».

13.0.1

SCURRIA, MELCHIORRE, TUBETTI, MAFFONI, ZEDDA, CASTELLI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

« Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di voto maggiorato)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto ed il socio interessato si impegna a non esercitare diritti di voto in misura superiore alla soglia rilevante. Tale impegno non sarà necessario ai fini della esenzione rispetto all'obbligo di offerta ove la maggiorazione dei diritti di voto superiori alla soglia rilevante intervenga nel contesto di una trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, ovvero di un'operazione di fusione o scissione proporzionale realizzata anche ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19 e che riguardi una società già quotata in Italia, in ciascuno dei suddetti casi senza dar luogo ad una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da dette operazioni ovvero ad un incremento dei diritti di voto già spettanti ai soci della società sottoposta a trasformazione, incorporata o scissa.”;

b) all'articolo 127-*quinquies*:

1) al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19.”;

2) al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Nel caso previsto dall'art. 106, comma 5-bis, la maggiorazione del diritto di voto non si computa per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi relativamente ai diritti di voto eccedenti la soglia rilevante fatto salvo il disposto dell'art. 106, comma 5-bis, secondo periodo.”;

3) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

“8-bis Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'arti-

colo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ove la società risultante da dette operazioni sia una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione." ».

13.0.2

GARAVAGLIA, BORGHESI

Dopo l'articolo inserire il seguente

« Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di voto maggiorato)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

“5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente ad un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da dette operazioni.”;

b) all'articolo 127-*quinquies*:

1) al comma 4 dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19.”;

2) dopo il comma 8 è inserito il seguente comma:

“8-bis. Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ove la società risultante da dette operazioni sia una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di ti-

tolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione." ».

13.0.3

TURCO, PATUANELLI, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di presentazione di liste di candidati da parte dei consigli di amministrazione uscenti delle società quotate)

1. Dopo l'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

“Art. 147-ter.1

(Lista del consiglio di amministrazione)

1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, se lo statuto lo prevede, per l'elezione del consiglio di amministrazione può essere presentata una lista di candidati anche dal consiglio di amministrazione uscente. In tale caso si osservano le seguenti disposizioni:

a) la lista deve contenere un numero di candidati pari o superiore al numero massimo dei componenti da eleggere;

b) almeno la metà dei candidati della lista sono scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per sei o più anni consecutivi o, comunque, per sei o più esercizi consecutivi;

c) in deroga all'articolo 147-ter, comma 1-bis, la lista deve essere depositata e resa pubblica entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea;

d) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, la medesima lista è in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3, e alle eventuali ulteriori disposizioni statutarie applicabili;

e) ove la lista risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla stessa sono tratti i componenti da eleggere con le seguenti modalità:

1) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

2) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

3) risultano eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi nel numero necessario ad assicurare l'elezione dei componenti tratti dalla lista o dalle liste di minoranza eventualmente presentate in conformità all'articolo 147-ter, comma 3;

4) in caso di parità tra candidati, e sempre che ciò sia necessario per assicurare l'elezione dei candidati tratti dalla lista o dalle liste di minoranza, si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;

5) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista, il numero di coloro i quali risulti confermato sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere i restanti amministratori sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge;

f) ove la lista risulti l'unica ritualmente presentata, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risultano eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, risultano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge;

g) la remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, codice civile, che siano tratti dalla lista presentata dall'organo amministrativo uscente, non può, in ogni caso, essere superiore a dieci volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società.

2. Se in esito all'applicazione dei criteri di cui al comma 1, secondo periodo, lettere d) ed e), non risulta eletto il numero minimo di amministratori necessario ad assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero il rispetto di eventuali ulteriori requisiti statutari, si procede nei termini che seguono:

a) coloro tra gli eletti della lista che in sede di votazione individuale abbiano ricevuto meno suffragi e che risultino privi dei requisiti di

cui all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statuari, sono sostituiti con i candidati tratti dalla medesima lista aventi i requisiti richiesti e risultati non eletti, che abbiano ricevuto più voti;

b) nel caso di parità tra i candidati eletti privi dei requisiti di cui all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statuari, e non eletti muniti dei medesimi requisiti si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati e, in caso di ulteriore parità, trova applicazione agli uni o agli altri, a seconda delle circostanze, il criterio di sostituzione rappresentato dal numero progressivo più alto;

c) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alle lettere a) e b) non siano individuati idonei sostituti, l'assemblea delibera a maggioranza di legge. In tale ipotesi, sempre che siano state presentate e votate più liste, le sostituzioni sono effettuate una dopo l'altra a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente ai sensi del presente articolo, l'emittente interessato considera parti correlate di cui all'articolo 2391-bis del codice civile e alla relativa disciplina di attuazione adottata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori allo 0,50 per cento del capitale.

4. Le decisioni concernenti le spese che la società deve sostenere in relazione alle attività di formazione della lista di cui al presente articolo sono rimesse all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non possono essere delegate. In ogni caso il consiglio di amministrazione uscente, ove presenti una propria lista, si astiene dal ricorrere a mezzi o risorse dell'emittente per promuovere la raccolta di consensi sulla lista presentata dal medesimo consiglio e, comunque, non può avvalersi della sollecitazione di deleghe di cui all'articolo 138. La violazione di tale dovere costituisce giusta causa di revoca ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 del codice civile e grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2392 del codice civile.

5. Sempre che lo statuto non disponga diversamente, la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, non può in ogni caso concorrere all'elezione dell'organo amministrativo e si considera come non presentata quando uno o più soci, purché singolarmente o congiuntamente titolari di una partecipazione pari o superiore al nove per cento del capitale, presentino una lista che contenga un numero di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere." ».

13.0.4

TURCO, CROATTI, PATUANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di presentazione di liste di candidati da parte dei consigli di amministrazione uscenti delle società quotate)

1. Dopo l'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

“Art. 147-ter.1

(Lista del consiglio di amministrazione)

1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, se lo statuto lo prevede, per l'elezione del consiglio di amministrazione può essere presentata una lista di candidati anche dal consiglio di amministrazione uscente. In tale caso si osservano le seguenti disposizioni:

a) la lista deve contenere un numero di candidati pari o superiore al numero massimo dei componenti da eleggere;

b) almeno la metà dei candidati della lista sono scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per sei o più anni consecutivi o, comunque, per sei o più esercizi consecutivi;

c) in deroga all'articolo 147-ter, comma 1-bis, la lista deve essere depositata e resa pubblica entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea;

d) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, la medesima lista è in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3, e alle eventuali ulteriori disposizioni statutarie applicabili;

e) ove la lista risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla stessa sono tratti i componenti da eleggere con le seguenti modalità:

1) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

2) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

3) risultano eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi nel numero necessario ad assicurare l'elezione dei componenti tratti dalla lista o dalle liste di minoranza eventualmente presentate in conformità all'articolo 147-ter, comma 3;

4) in caso di parità tra candidati, e sempre che ciò sia necessario per assicurare l'elezione dei candidati tratti dalla lista o dalle liste di minoranza, si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;

5) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista, il numero di coloro i quali risulti confermato sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere i restanti amministratori sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge;

f) ove la lista risulti l'unica ritualmente presentata, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risultano eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, risultano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

2. Se in esito all'applicazione dei criteri di cui al comma 1, secondo periodo, lettere d) ed e), non risulta eletto il numero minimo di amministratori necessario ad assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero il rispetto di eventuali ulteriori requisiti statutari, si procede nei termini che seguono:

a) coloro tra gli eletti della lista che in sede di votazione individuale abbiano ricevuto meno suffragi e che risultino privi dei requisiti di cui all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutari, sono sostituiti con i candidati tratti dalla medesima lista aventi i requisiti richiesti e risultati non eletti, che abbiano ricevuto più voti;

b) nel caso di parità tra i candidati eletti privi dei requisiti di cui all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutari, e non eletti muniti dei medesimi requisiti si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati e, in caso di ulteriore parità, trova applicazione agli uni o agli altri, a seconda delle circostanze, il criterio di sostituzione rappresentato dal numero progressivo più alto;

c) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alle lettere a) e b) non siano individuati idonei sostituti, l'assemblea delibera a maggioranza di legge. In tale ipotesi, sempre che siano state presentate e votate più liste, le sostituzioni sono effettuate una dopo l'altra a partire

dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente ai sensi del presente articolo, l'emittente interessato considera parti correlate di cui all'articolo 2391-*bis* del codice civile e alla relativa disciplina di attuazione adottata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori allo 0,50 per cento del capitale.

4. Le decisioni concernenti le spese che la società deve sostenere in relazione alle attività di formazione della lista di cui al presente articolo sono rimesse all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non possono essere delegate. In ogni caso il consiglio di amministrazione uscente, ove presenti una propria lista, si astiene dal ricorrere a mezzi o risorse dell'emittente per promuovere la raccolta di consensi sulla lista presentata dal medesimo consiglio e, comunque, non può avvalersi della sollecitazione di deleghe di cui all'articolo 138. La violazione di tale dovere costituisce giusta causa di revoca ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 del codice civile e grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2392 del codice civile.

5. Sempre che lo statuto non disponga diversamente, la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, non può in ogni caso concorrere all'elezione dell'organo amministrativo e si considera come non presentata quando uno o più soci, purché singolarmente o congiuntamente titolari di una partecipazione pari o superiore al nove per cento del capitale, presentino una lista che contenga un numero di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere." ».

13.0.5

TURCO, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto totalitaria)

1. All'articolo 106, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera *e*), è inserita la seguente:

“*e-bis*) operazioni di aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura;” ».

Art. 15.**15.1**

LOTITO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:*

« 1) al comma 6, dopo le parole: “da quello degli altri comparti” sono inserite le seguenti “; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell’interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell’interesse degli stessi. Sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell’interesse degli stessi.” »;

b) *dopo la lettera d), inserire la seguente:*

« *d-bis*) il comma 4, primo periodo dell’articolo 36 è sostituito dal seguente: “4. Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto degli Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell’interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell’interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell’interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.” »

c) *al comma 1, lettera f), dopo le parole: « all’articolo 57 », aggiungere le seguenti: « comma 6-bis, al terzo periodo, dopo le parole “SGR o enti”, inserire le seguenti “società o associazioni professionali” e »;*

d) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-*bis*. Le modifiche apportate agli articoli 35-*bis* comma 6, e 36 comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, di cui alle precedenti lettere *b*), numero 1) e *d-bis*) del comma 1, devono intendersi aventi natura interpretativa dei testi vigenti anteriormente alle modifiche. Con decreto di natura regolamentare emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono definite le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzi i principi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme ».

e) *al comma 2, inserire, infine, le seguenti parole:* « e per effetto, i procedimenti inerenti a Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate si intendono automaticamente decaduti ».

15.2

MISIANI, TAJANI, LOSACCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:*

« 1) al comma 6, dopo le parole: “da quello degli altri comparti” sono inserite le seguenti: “; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell’interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell’interesse degli stessi. Sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell’interesse degli stessi.” »;

b) *al comma 1, dopo la lettera d) inserire il seguente:*

« *d-bis*) all’articolo 36, il comma 4, primo periodo, è sostituito dal seguente:

“4. Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto degli Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla

medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.» »;

c) *al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«*f-bis*) all'articolo 57, comma 6-*bis*, terzo periodo, dopo le parole: "SGR o enti", sono inserite le seguenti: "società o associazioni professionali" »;

d) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«*1-bis*. Le modifiche apportate agli articoli 35-*bis* comma 6, e 36 comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, devono intendersi aventi natura interpretativa dei testi vigenti anteriormente alle modifiche. Con decreto di natura regolamentare emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono definite le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzati i principi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme »;

e) *al comma 2, inserire, infine, le seguenti parole:* « e per effetto, i procedimenti inerenti a Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate si intendono automaticamente decaduti ».

15.3

BORGHESI, GARAVAGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b):*

i) *sostituire il numero 1) con il seguente:* « Al comma 6, dopo le parole: "da quello degli altri comparti" sono inserite le seguenti: "; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi

incluse quelle di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.” »;

ii) *dopo il n. 1, aggiungere il seguente: « 1-bis) il comma 4, primo periodo dell'articolo 36 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 è sostituito dal seguente:*

“4. Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto degli Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.” »;

iii) *dopo il n. 1-bis), inserire il seguente: « 1-ter) Le modifiche apportate agli articoli 35-bis comma 6, e 36 comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 di cui ai precedenti n. 1) e 1-bis) devono intendersi aventi natura interpretativa dei testi vigenti anteriormente alle modifiche. Con decreto di natura regolamentare emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono definite le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzati i principi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme ».*

b) *al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

« f-bis) all'articolo 57, comma 6-bis, al terzo periodo, dopo le parole: “SGR o enti”, inserire le seguenti: “società o associazioni professionali” »;

c) *al comma 2, inserire, infine, le seguenti parole: « e per effetto, i procedimenti inerenti a Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate si intendono automaticamente decaduti ».*

15.4

TUBETTI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b):*

i) *sostituire il numero 1) con il seguente:*

« 1) Al comma 6, dopo le parole: “da quello degli altri comparti” sono inserite le seguenti: “; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell’interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell’interesse degli stessi. Sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell’interesse degli stessi.” »;

ii) *dopo il numero 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis) il comma 4, primo periodo dell’articolo 36 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 è sostituito dal seguente:

“4. Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto degli Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell’interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell’interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell’interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell’interesse

proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.” »

iii) *dopo il numero 1-bis), inserire il seguente:*

« 1-ter) Le modifiche apportate agli articoli 35-bis comma 6, e 36 comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 di cui ai precedenti numeri 1) e 1-bis) devono intendersi aventi natura interpretativa dei testi vigenti anteriormente alle modifiche. Con decreto di natura regolamentare emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono definite le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzati i principi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme »;

b) *al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

« f-bis) all’articolo 57, comma 6-bis, al terzo periodo, dopo le parole: “SGR o enti”, inserire le seguenti: “società o associazioni professionali” »;

c) *al comma 2, inserire, infine, le seguenti parole:* « e per effetto, i procedimenti inerenti a Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate si intendono automaticamente decaduti ».

15.0.1

LOTTO

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

« Art. 15-bis.

(Aggiornamento del regime fiscale dei FIA Immobiliari)

1. All’articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) al comma 3, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

“e-bis) le società di investimento immobiliare quotate e le società di investimento immobiliare non quotate di cui all’articolo 1, commi 119 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché le società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati”.

b) al comma 3-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “L’imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei

partecipanti di cui al comma 3 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al comma 3, fermo restando che nessuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo diretta o indiretta superiore al 50 per cento e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, di imputazione delle quote a familiari”.

c) dopo il comma 3-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

“3-*ter*. L'imputazione per trasparenza di cui al comma precedente non si applica nei confronti dei fondi che attuano prevalentemente interventi edilizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La prevalenza dell'intervento è calcolata in base al valore degli investimenti complessivi;

3-*quater*. Al di fuori delle ipotesi di disapplicazione automatica disciplinate, al fine di disapplicare le disposizioni del presente articolo relative alla imputazione per trasparenza, il contribuente interpella l'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212”;

2. All'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al succitato comma 3, fermo restando che nessuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo superiore al 50 per cento e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari” ».

Art. 16.

16.0.1

GARAVAGLIA, BORGHESI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 16-*bis*.

1. All'articolo 29, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sostituire le parole: “8 miliardi di euro” con le parole: “30 miliardi di euro” ».

16.0.2

GARAVAGLIA, BORGHESI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 16-bis.**

1. Gli articoli 21, 23, 24-*bis* e 25-*bis* del testo unico della finanza di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e la relativa disciplina attuativa, non si applicano alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento aventi ad oggetto le azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di importo non superiore a 3.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, quando rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purché la stessa non ecceda l'importo di 4.000 euro. Ai fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei dodici mesi precedenti. ».

16.0.3

CROATTI, TURCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 16-bis.***(Disciplina delle società collaborative)*

1. Si definiscono “società collaborative” le società che operano nel rispetto della normativa vigente prevista per le società a responsabilità limitata di cui al Libro Quinto, Titolo V, Capo VII, del Codice Civile. La “Società Collaborativa” può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: “Società Collaborativa” o l'abbreviazione: “SC”, e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

2. L'atto costitutivo della società di cui al comma 1, anche in deroga agli articoli 2463, secondo comma, numero 6), 2468, secondo comma, e 2479, quinto comma, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta consentendo a tutti i soci indistintamente di esprimere il proprio voto in modo capitario, fatta eccezione per le decisioni relative al capitale dei singoli soci.

3. La “Società Collaborativa”, fermo restando quanto previsto nel codice civile, persegue scopo e finalità di dare pari valore e dignità a

tutte le componenti umane, di saperi, conoscenze e capitali che contribuiscono alla vita dell'impresa. ».

Art. 17.

17.1

LOSACCO, TAJANI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* « 28 dicembre 2005, n.262, » *aggiungere le seguenti:* « alla fine del comma 6-bis è aggiunto il seguente periodo: “L'ammissione del credito al passivo delle procedure concorsuali dei soggetti vigilati non interrompe la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni nei confronti dell'Autorità di vigilanza.” e »;

b) *sostituire il comma 6-ter, con il seguente:*

« 6-ter. Al ricorrere dei presupposti di cui al comma 6-bis, chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità di cui al medesimo comma, può agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti di competenza dell'Autorità stessa. Salva l'azione di rivalsa, le Autorità stesse si surrogano ai componenti dei loro organi e ai loro dipendenti nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. ».

17.2

TESTOR, GARAVAGLIA, BORGHESI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Non assume, in ogni caso, rilevanza reddituale qualsiasi somma ricevuta da soggetti residenti in Italia e corrisposta da Stati Membri dell'Unione Europea a seguito dell'esproprio di titoli obbligazionari o azionari nell'ambito di procedure di risoluzione della crisi di banche comunitarie. ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Disposizioni in materia di risarcimento derivante da danno o da espropriazione titoli ».

Art. 18.**18.1**

TURCO, SIRONI, CROATTI

Sopprimere l'articolo.

18.2

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, capoverso « Art. 29-bis », apportare le seguenti modifiche:**a) al comma 1:**1) sostituire le parole: « fino a un anno dalla » con le seguenti: « nei due anni successivi alla »;**2) dopo la parola: « direttamente » inserire le seguenti: « o indirettamente »;**b) al comma 2, sostituire le parole: « non superiore all'anno » con le seguenti: « non superiore ai due anni ».*

18.3

TURCO, CROATTI

Al comma 1, capoverso « Art. 29-bis », al comma 1, dopo la parola: « direttamente » inserire le seguenti: « o indirettamente ».

18.4

TURCO, CROATTI

*Al comma 1, capoverso « Art. 29-bis », apportare le seguenti modifiche:**a) al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: « È in ogni caso esclusa, fino a 5 anni dalla cessazione degli incarichi di cui al*

precedente periodo, la possibilità di intrattenere direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati o con società controllate da questi ultimi, nel caso in cui sia stata avviata a carico dei medesimi una procedura di segnalazione ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. »;

b) *al comma 2, dopo le parole: « all'anno, » inserire le seguenti: « o, nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, non superiore ai cinque anni, ».*

18.5

TURCO, CROATTI

Al comma 1, capoverso « Art. 29-bis », al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

18.6

TURCO, CROATTI

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).

18.7

TURCO, CROATTI

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

Art. 19.**19.0.1**

LOTTITO

Dopo l'articolo 19 aggiungere i seguenti:

« Art. 19-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'acquisto di concerto)

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 109, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

“4. La Consob disciplina con regolamento i casi nei quali l'esistenza di concerto rappresenta un'informazione privilegiata ai sensi della disciplina sugli abusi di mercato.”.

b) all'articolo 114, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. La Consob può, anche in via generale, richiedere agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico e informazioni in merito all'esistenza di un rapporto di concerto ai sensi dell'articolo 101-bis, commi 4 e 4-bis. In caso di inottemperanza, la Consob provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente.” ».

Art. 20.**20.1**

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

Al comma 1, capoverso Art. 196-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1, con i seguenti:*

« 1. Per le violazioni di sua competenza, la Consob, prima della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, comunica agli interessati i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato

riscontrati nell'accertamento effettuato sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività di vigilanza. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, gli interessati possono presentare impegni tali da far venire meno i profili di lesione comunicati. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni, anche in relazione alla tutela degli interessi lesi, può, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, renderli obbligatori per gli interessati e pubblicare gli impegni assunti. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e preclude l'avvio del procedimento sanzionatorio.

1-bis. Gli interessati possono presentare impegni, per una sola volta, anche in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti. In tal caso, i termini per lo svolgimento del procedimento sanzionatorio sono sospesi sino alla decisione di Consob sugli impegni proposti. ».

b) *al comma 3, sostituire le parole: « può d'ufficio riaprire » con le seguenti: « può comunque avviare o proseguire » e sopprimere la lettera a).*

c) *al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: « nonché gli uffici interni a tal fine competenti. A tal fine, il provvedimento generale dovrà anche disciplinare le modalità e i presupposti in presenza dei quali Consob potrà sottoporre agli interessati modifiche agli impegni per poterli rendere vincolanti. ».*

20.2

LOTTO

Al comma 1, capoverso « Art.196-ter » apportare le seguenti modificazioni:

a) *il comma 1 è sostituito con il seguente:*

« 1. Per le violazioni di sua competenza, la Consob, prima della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, comunica agli interessati i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato riscontrati nell'accertamento effettuato sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività di vigilanza. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, gli interessati possono presentare impegni tali da far venire meno i profili di lesione comunicati. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni, anche in relazione alla tutela degli interessi lesi, può, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, renderli obbligatori per gli interessati e pubblicare gli impegni assunti. Tale decisione può essere adot-

tata per un periodo di tempo determinato e preclude l'avvio del procedimento sanzionatorio. »;

b) *dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

« 1-bis. Gli interessati possono presentare impegni, per una sola volta, anche in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti. In tal caso, i termini per lo svolgimento del procedimento sanzionatorio sono sospesi sino alla decisione di Consob sugli impegni proposti. »;

c) *al comma 3:*

1) *le parole:* « può d'ufficio riaprire » *sono sostituite con le seguenti:* « può comunque avviare o proseguire »;

2) *la lettera a) è soppressa;*

d) *al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole:* « , nonché gli uffici interni a tal fine competenti. A tal fine, il provvedimento generale dovrà anche disciplinare le modalità e i presupposti in presenza dei quali Consob potrà sottoporre agli interessati modifiche agli impegni per poterli rendere vincolanti. ».

20.0.1

POTENTI, BORGHESI, GARAVAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 20-bis.

(Interpretazione autentica)

1. L'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007 n. 164, si intende riferito a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso all'Albo dei promotori finanziari di cui all'articolo 4 del decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 472. ».

Art. 21.

21.1

MARTI, BORGHESI, GARAVAGLIA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

« 1. A decorrere dal primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nella scuola primaria e secondaria di primo e

secondo grado è istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria, che sviluppa la conoscenza delle regole sull'uso del denaro nella vita quotidiana, delle diverse forme di pagamento e del concetto di spesa e di risparmio.

1-bis. Le istituzioni scolastiche promuovono l'insegnamento di cui al comma 1. A tal fine, all'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: "storico sociali ed economiche" sono sostituite dalle seguenti: "storico sociali, economiche e finanziarie".

1-ter. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curriculum di istituto l'insegnamento dell'educazione finanziaria, specificandone altresì, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue nella scuola secondaria del secondo grado e ad un monte ore complessivo di 100 ore nel curriculum verticale del primo ciclo, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curriculum e della flessibilità individuate dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

1-quater. L'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria è affidato, in contitolarità, a docenti sulla base del curriculum di cui al comma *1-ter*. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 64 della legge 13 luglio 2015, n. 107, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riguardo alle scuole secondarie di secondo grado, destina gradualmente i posti di potenziamento al personale abilitato all'insegnamento delle discipline delle scienze economiche-aziendali, per l'insegnamento, anche in contitolarità, dell'educazione finanziaria, in relazione al monte ore annuale previsto e al numero delle classi di ciascuna istituzione scolastica. Il personale di cui al periodo precedente è assegnato prioritariamente ai licei.

1-quinquies. L'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

1-sexies. Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.

1-septies. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la creazione di reti di scuole previste dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

1-octies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli or-

dinamenti vigenti. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

21.2

CROATTI, TURCO

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1:*

a) *alla lettera b), dopo la parola « finanziaria, » inserire le seguenti: « assicurativa e previdenziale, »;*

b) *alla lettera c), sostituire le parole da: « ela Commissione » fino alla fine della lettera con le seguenti: « , la Commissione nazionale per le società e la borsa e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi, nonché le organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore; »;*

c) *alla lettera d), capoverso « h-bis) », aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , assicurativa e previdenziale »;*

d) *alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , assicurativa e previdenziale »;*

2) *al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: « ela Commissione nazionale per le società e la borsa » con le seguenti: « , la Commissione nazionale per le società e la borsa e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni » e dopo le parole: « e finanziaria » inserire le seguenti: « , assicurativa e previdenziali ».*

21.3

LOSACCO, TAJANI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), le parole: « al risparmio e all'investimento » sono sostituite dalle seguenti: « al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile; »;*

b) *alla lettera c), sopprimere le seguenti parole:* « e, con specifico riferimento alla lettera *h-bis*), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari, »;

c) *alla lettera d), alinea h-bis), dopo le parole:* « educazione finanziaria », *aggiungere le seguenti:* « e alla cittadinanza economica, secondo le disposizioni dell'articolo 5-bis. »

d) *sostituire lettera e) con la seguente:*

« e) dopo l'**articolo 5**, inserire il seguente:

“Art. 5-bis.

(Educazione finanziaria e alla cittadinanza economica)

1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all'articolo 2, è prevista l'educazione finanziaria e alla cittadinanza economica.

2. Per l'insegnamento di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari, prevedendo, nel rispetto dell'autonomia scolastica, almeno le seguenti abilità e conoscenze essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli studenti:

a) acquisizione di una relazione consapevole con il denaro;

b) capacità di analisi e di scelta rispetto alla pianificazione finanziaria a breve e lungo termine;

c) consapevolezza nell'utilizzo delle tecnologie digitali per i pagamenti;

d) consapevolezza del funzionamento dei mercati finanziari e delle caratteristiche degli strumenti di investimento;

e) sensibilizzazione sui nuovi modelli di economia e finanza, nonché su stili di spesa e di consumo responsabili.

3. L'introduzione delle competenze di educazione finanziaria e cittadinanza economica si riferisce anche alla formazione professionale regionale e ai percorsi I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori) della formazione terziaria universitaria.

4. Per le finalità di cui al comma 2, nell'ottica di promuovere e sostenere l'insegnamento dell'educazione finanziaria, quale competenza indispensabile di cittadinanza economica e di sviluppo sostenibile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, per supportare, tra-

mite adeguati finanziamenti, la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio di tali competenze, nell'ambito dell'insegnamento curricolare dell'educazione civica" ».

e) *dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

« *e-bis*) All'articolo 21, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

1) prima della lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 3 sostituire le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con le seguenti: "Ministero dell'istruzione e del merito" e al comma 6 sostituire le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con le seguenti: "Ministro dell'istruzione e del merito".

2) alla lettera a) dopo le parole: "comma 3", eliminare le seguenti: "e tenuto conto degli accordi di cui al comma 10-bis";

3) eliminare la lettera b). ».

21.4

LOTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *alla lettera b), le parole:* « al risparmio e all'investimento » *sono sostituite dalle seguenti:* « al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile; »;

2) *alla lettera c), dopo le parole:* « con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito », *sopprimere le seguenti:* « e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari, »;

3) *alla lettera d), capoverso « h-bis) », dopo le parole:* « educazione finanziaria », *sono aggiunte le seguenti:* « e alla cittadinanza economica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5-bis. »;

4) *la lettera e) è sostituita con la seguente:*

« e) dopo l'**articolo 5**, inserire il seguente:

“Art. 5-bis.

(Educazione finanziaria e alla cittadinanza economica).

1. Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, di cui all’articolo 2, è prevista l’educazione finanziaria e alla cittadinanza economica.

2. Per l’insegnamento di cui al comma 1, il Ministero dell’istruzione e del merito determina i contenuti d’intesa con la Banca d’Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari, prevedendo, nel rispetto dell’autonomia scolastica, almeno le seguenti abilità e conoscenze essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell’età degli studenti:

a) acquisizione di una relazione consapevole con il denaro;

b) capacità di analisi e di scelta rispetto alla pianificazione finanziaria a breve e lungo termine;

c) consapevolezza nell’utilizzo delle tecnologie digitali per i pagamenti;

d) consapevolezza del funzionamento dei mercati finanziari e delle caratteristiche degli strumenti di investimento;

e) sensibilizzazione sui nuovi modelli di economia e finanza, nonché su stili di spesa e di consumo responsabili.

3. L’introduzione delle competenze di educazione finanziaria e cittadinanza economica si riferisce anche alla formazione professionale regionale e ai percorsi I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori) della formazione terziaria universitaria.

4. Per le finalità di cui al comma 2, nell’ottica di promuovere e sostenere l’insegnamento dell’educazione finanziaria, quale competenza indispensabile di cittadinanza economica e di sviluppo sostenibile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare protocolli di intesa con il Ministero dell’istruzione, per supportare, tramite adeguati finanziamenti, la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio di tali competenze, nell’ambito dell’insegnamento curricolare dell’educazione civica.” »;

b) *al comma 2:*

a) *alla lettera a) premettere la seguente:*

« 0a) al comma 3 sostituire le parole: “Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca” con le seguenti: “Ministero dell’istruzione e del merito” e al comma 6 sostituire le parole: “Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca” con le seguenti: “Ministro dell’istruzione e del merito” »;

b) alla lettera a) dopo le parole: « comma 3 », sono soppresse le seguenti: « e tenuto conto degli accordi di cui al comma 10-bis »;

c) la lettera b) è soppressa.

21.5

MELCHIORRE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) alla lettera b), le parole: « al risparmio e all'investimento » sono sostituite dalle seguenti: « al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile; »;

2) alla lettera c), dopo le parole: « con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito », eliminare il periodo: « e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari, »;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera h-bis) del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari. »;

c) *al comma 2:*

1) *alla lettera a) è premessa la seguente:*

« 0a) al comma 3 le parole: “Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca” sono sostituite con le seguenti: “Ministero dell'istruzione e del merito” e al comma 6 le parole: “Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca” sono sostituite con le seguenti: “Ministro dell'Istruzione e del merito” »;

2) alla lettera b) sostituire le parole: « con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa » con le seguenti: « con qualificati soggetti che già operano da tempo nell'ambito dell'educazione finanziaria presso le scuole di tutti i gradi ».

21.6

LOTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *alla lettera b), le parole: « al risparmio e all'investimento » sono sostituite dalle seguenti: « al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile; »;*

2) *alla lettera c), dopo le parole: « con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito », eliminare il periodo: « e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari, »;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera h-bis) del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari. »;

b) *al comma 2:*

1) *alla lettera a) è premessa la seguente:*

« 0a) al comma 3 le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite con le seguenti: "Ministero dell'Istruzione e del merito" e al comma 6 le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite con le seguenti: "Ministro dell'Istruzione e del merito" »;

2) *alla lettera b) sostituire le parole: « con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa » con le seguenti: « con qualificati soggetti che già operano da tempo nell'ambito dell'educazione finanziaria presso le scuole di tutti i gradi ».*

21.7

MELCHIORRE, TUBETTI, MAFFONI, ZEDDA, CASTELLI

Al capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera b), dopo le parole: « al risparmio » aggiungere le seguenti parole: « , all'educazione assicurativa e previdenziale »;*

2) alla lettera c), dopo le parole: « utenti bancari » aggiungere le seguenti parole: « , assicurativi ».

Conseguentemente, all'articolo 21 dopo le parole: « educazione finanziaria », ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: « , assicurativa e previdenziale ».

21.8

BORGHESI, GARAVAGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), dopo le parole: « al risparmio » aggiungere le seguenti parole: « , all'educazione assicurativa e previdenziale »

2) alla lettera c), dopo le parole: « utenti bancari » aggiungere le seguenti parole: « , assicurativi ».

Conseguentemente, all'articolo 21 dopo le parole: « educazione finanziaria », ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: « , assicurativa e previdenziale ».

21.9

LOTITO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera c), dopo le parole: « con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito », eliminare il periodo: « e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari, »;

2) alla lettera d), capoverso h-bis), dopo le parole: « educazione finanziaria », sono aggiunte le seguenti: « e alla cittadinanza economica, secondo le disposizioni dell'articolo 5-bis. »;

3) la lettera e) è sostituita con la seguente:

« e) dopo l'**articolo 5**, è inserito il seguente:

“Art. 5-bis.

(Educazione finanziaria e alla cittadinanza economica)

1. Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, di cui all’articolo 2, è prevista l’educazione finanziaria e alla cittadinanza economica.

2. Per l’insegnamento di cui al comma 1, il Ministero dell’istruzione e del merito determina i contenuti d’intesa con la Banca d’Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari, prevedendo, nel rispetto dell’autonomia scolastica, almeno le seguenti abilità e conoscenze essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell’età degli studenti:

a) acquisizione di una relazione consapevole con il denaro;

b) capacità di analisi e di scelta rispetto alla pianificazione finanziaria a breve e lungo termine;

c) consapevolezza nell’utilizzo delle tecnologie digitali per i pagamenti;

d) consapevolezza del funzionamento dei mercati finanziari e delle caratteristiche degli strumenti di investimento;

e) sensibilizzazione sui nuovi modelli di economia e finanza, nonché su stili di spesa e di consumo responsabili.

3. L’introduzione delle competenze di educazione finanziaria e cittadinanza economica si riferisce anche alla formazione professionale regionale e ai percorsi I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori) della formazione terziaria universitaria.

4. Per le finalità di cui al comma 2, nell’ottica di promuovere e sostenere l’insegnamento dell’educazione finanziaria, quale competenza indispensabile di cittadinanza economica e di sviluppo sostenibile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare protocolli di intesa con il Ministero dell’istruzione, per supportare, tramite adeguati finanziamenti, la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio di tali competenze, nell’ambito dell’insegnamento curricolare dell’educazione civica.” »

21.10

LOTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *alla lettera c), dopo le parole: « con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito », sono soppresse le seguenti: « e, con speci-*

fico riferimento alla lettera *h-bis*), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari, »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera *h-bis*), il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari. ».

21.11

LOTITO

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: « al risparmio e all'investimento » con le seguenti: « al risparmio, all'investimento, alla pianificazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile; ».

21.12

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « e all'investimento » con le seguenti: « e alla cultura dell'impresa ».

21.13

TURCO, CROATTI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché le organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore ».

21.14

LOTTITO

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

« 0a) al comma 3 sostituire le parole: “Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca” con le seguenti: “Ministero dell’istruzione e del merito” e al comma 6 sostituire le parole: “Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca” con le seguenti: “Ministro dell’istruzione e del merito” ».

21.15

LOTTITO

Al comma 2:

1) *alla lettera a) dopo le parole: « comma 3 », sopprimere le seguenti: « e tenuto conto degli accordi di cui al comma 10-bis »;*

2) *la lettera b) è soppressa.*

21.16

LOTTITO

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: « con la Banca d’Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa » con le seguenti: « con qualificati soggetti che già operano da tempo nell’ambito dell’educazione finanziaria presso le scuole di tutti i gradi ».

21.17

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: « Commissione nazionale per le società e la borsa » inserire le seguenti: « , nonché con l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ».

21.18

PAROLI

Al comma 2, lettera b), capoverso « 10-bis » dopo la parola: « borsa » aggiungere le seguenti: « e il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ».

21.19

MELCHIORRE, TUBETTI, MAFFONI, ZEDDA, CASTELLI

Al comma 2, lettera b), capoverso « 10-bis », dopo le parole: « la Commissione nazionale per le società e la borsa » inserire le seguenti: « e il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ».

21.20

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MISIANI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: « Commissione nazionale per le società e la borsa » inserire le seguenti: « e il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ».

21.0.1

TURCO, CROATTI

*Dopo il **Capo III**, inserire il seguente:*

« Capo III-bis.

(Misure per favorire la quotazione delle Pmi)

Art. 21-bis.

(Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: “fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2024”;

b) al comma 90, primo periodo, le parole: “e di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 10 milioni di euro per l’anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “, di 10 milioni di euro per l’anno 2023, di 20 milioni di euro per l’anno 2024 e di 10 milioni per l’anno 2025”.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante provvide corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

21.0.2

TURCO, CROATTI

Dopo il Capo III, inserire il seguente:

« Capo III-bis.

(Misure per favorire la quotazione delle Pmi)

Art. 21-bis.

(Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese)

1. All’articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: “2 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “500 milioni”.

2. Al fine di sostenere l’accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al comma 1 dell’articolo 15 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono destinati euro 50 milioni per l’anno 2023. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Giovedì 3 agosto 2023

Plenaria

56^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MARTI

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Marco Mezzaroma a Presidente della società Sport e Salute Spa (n. 12)

Proposta di nomina del dottor Diego Nepi Molineris ad Amministratore delegato della società Sport e Salute Spa (n. 13)

Proposta di nomina del dottor Fabio Caiazzo a componente del Consiglio d'Amministrazione della società Sport e Salute Spa (n. 14)

Proposta di nomina della professoressa Maria Spena a componente del Consiglio d'Amministrazione della società Sport e Salute Spa (n. 15)

Proposta di nomina della dottoressa Rita Di Quinzio a componente del Consiglio d'Amministrazione della società Sport e Salute Spa (n. 16)

(Pareri al Ministro per lo sport e i giovani, al Ministro dell'istruzione e del merito, al Ministro dell'università e della ricerca e al Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 e della legge 8 agosto 2002, n. 178. Esame congiunto con esiti separati. Pareri favorevoli)

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) illustra congiuntamente gli atti del Governo in titolo, segnalando anzitutto che le proposte di nomina sono regolate dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 134 (come modificato, da ultimo, dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74). Esso prevede che « Sport e Salute Spa » è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, di cui uno con

funzioni di presidente. Il presidente è nominato dall'autorità di Governo competente in materia di sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti; ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente. Con la richiamata recente modifica normativa, i componenti del consiglio di amministrazione sono aumentati di due unità ed è stata introdotta la figura dell'amministratore delegato, mentre prima le relative funzioni erano esercitate dal presidente.

Per quanto concerne l'amministratore delegato, esso è nominato dall'autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri tre componenti sono nominati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorità di Governo competente in materia di sport e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito, uno dal Ministro dell'università e della ricerca.

Dopo aver richiamato la disciplina sull'incompatibilità e sui requisiti manageriali e sportivi che devono essere posseduti dai candidati per le nomine degli organi di Sport e Salute Spa, invita la Commissione ad esprimersi favorevolmente sulle proposte di nomina tenuto conto della validità dei relativi *curricula*, trasmessi con le proposte di parere, a cui rinvia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alle votazioni a scrutinio segreto su ciascuna delle proposte di nomina in titolo.

A tutte le votazioni partecipano i senatori: ALOISIO (*M5S*), BUCALO (*FdI*), CRISANTI (*PD-IDP*), D'ELIA (*PD-IDP*), GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), IANNONE (*FdI*), MARCHESCHI (*FdI*), MARTI (*LSP-PSd'Az*), MELCHIORRE (*FdI*), MINASI (*LSP-PSd'Az*) (in sostituzione del senatore Romeo), OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*), PIRONDINI (*M5S*), RANDO (*PD-IDP*), ROSSO (*FI-BP-PPE*) e SPERANZON (*FdI*).

La proposta di nomina n. 12 è approvata con 11 voti favorevoli, 5 voti contrari e nessun astenuto.

La proposta di nomina n. 13 è approvata all'unanimità, con 16 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto.

La proposta di nomina n. 14 è approvata con 11 voti favorevoli, 5 voti contrari e nessun astenuto.

La proposta di nomina n. 15 è approvata con 11 voti favorevoli, nessun voto contrario e 5 astenuti.

La proposta di nomina n. 16 è approvata con 11 voti favorevoli, nessun voto contrario e 5 astenuti.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio non si è ancora espressa sugli emendamenti al disegno di legge n. 403 (recante la promozione della pratica sportiva nelle scuole e l'istituzione dei nuovi giochi della gioventù) approvati in data 27 luglio. Non si può pertanto procedere alla conclusione dell'esame del provvedimento, iscritto all'ordine del giorno, nella corrente seduta. Propone quindi di convocare due ulteriori sedute per il prosieguo della discussione sul disegno di legge richiamato.

Nessuno intervenendo in senso contrario, così rimane stabilito.

CONVOCAZIONE DI ULTERIORI SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, come poc'anzi convenuto, la Commissione è ulteriormente convocata oggi, giovedì 3 agosto, alle ore 15 e domani, venerdì 4 agosto, alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,35.

Plenaria**57^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il ministro per lo sport e i giovani Abodi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REDIGENTE

(403) ROMEO e altri. – Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 luglio.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio si sono espresse sugli emendamenti approvati lo scorso 27 luglio, rispettivamente con un parere non ostativo e con un parere non ostativo, condizionato ad una modifica dell'emendamento 5.100 (testo 3). Presenta pertanto l'emendamento 5.100 (testo 3)/5^a Commissione, pubblicato in allegato, volto a recepire la richiamata condizione.

L'emendamento 5.100 (testo 3)/5^a Commissione è posto ai voti e approvato.

Si passa alla votazione degli articoli del disegno di legge, come modificati dall'approvazione degli emendamenti.

Con successive e distinte votazioni, sono posti ai voti e approvati l'articolo 1, l'articolo 2, l'articolo 3 e l'articolo 4, come modificati dall'approvazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE avverte che l'articolo 4-*bis* non viene posto in votazione, tenuto conto che esso è stato introdotto a seguito dell'approvazione di un emendamento aggiuntivo all'articolo 4, approvato lo scorso 27 luglio.

È indi posto ai voti l'articolo 5, come modificato, che la Commissione approva.

Il PRESIDENTE dichiara aperte le dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Aula.

La senatrice RANDO (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento in titolo, ricorda i rilevanti suggerimenti che il Gruppo del Partito Democratico ha offerto al fine di arricchire ulteriormente il disegno di legge originario, già dotato di una solida impostazione, nonché di inscrivere nella cornice della modifica costituzionale in via di approvazione.

Rivolge poi un ringraziamento al ministro Abodi, per l'assiduità con cui ha seguito l'esame in sede di Commissione, e al presidente, che ha costantemente profuso il suo impegno per pervenire a soluzioni politicamente condivise.

La senatrice ALOISIO (*M5S*), pur lamentando il mancato accoglimento della propria proposta di incrementare le risorse a favore dell'attività sportiva giovanile, riconosce che, anche grazie all'accoglimento di altri emendamenti dei Gruppi di opposizione, il provvedimento risulta nel complesso condivisibile. A nome del suo Gruppo, preannuncia il voto favorevole sul provvedimento esaminato.

Auspica, al riguardo, che nel prossimo disegno di legge di bilancio sia possibile inserire stanziamenti destinati a promuovere la frequentazione degli impianti sportivi da parte dei giovani appartenenti alle famiglie meno abbienti.

Esprime, infine, un ringraziamento al ministro Abodi e al presidente, il quale, in particolare, ha saputo instaurare un clima di armonia che ha consentito di arrivare a una sintesi razionale delle diverse posizioni.

Il senatore MARCHESCHI (*FdI*), nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia, ricorda che la promozione della pratica sportiva rappresenta una priorità del programma del Governo in carica e delle forze di maggioranza che lo sostengono.

Dopo essersi congratulato con il presidente per le modalità con cui ha guidato l'esame del provvedimento, si compiace del fatto che, grazie al contributo di tutte le forze politiche, la Commissione sia pervenuta, in tempi relativamente veloci, alla definizione di un testo pregevole.

Interviene indi il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento esaminato.

Dopo essersi associato ai ringraziamenti rivolti al ministro Abodi per l'assidua presenza ai lavori della Commissione e al presidente per aver fattivamente favorito una sintesi equilibrata delle posizioni espresse da tutti i Gruppi, pone in evidenza che il disegno di legge propone un approccio innovativo allo sport, che ne esalta le dimensioni sociale ed educativa e che si rivelerà in futuro molto proficuo per la crescita del Paese nel suo complesso.

Il senatore GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) dichiara a sua volta il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento in titolo.

Esprime poi il suo apprezzamento per l'attività che il ministro Abodi sta svolgendo in seno al Governo, orientata a porre in primo piano i profili educativi dello sport.

Si congratula, infine, con il presidente Marti per l'equilibrio e l'equanimità con cui ha saputo condurre i lavori della Commissione, costantemente valorizzando le posizioni altrui. Osserva, al riguardo, che l'ascolto e la valorizzazione delle posizioni differenti dalla propria costituiscono i cardini per operare nel modo migliore nei diversi ambiti sportivo, culturale e politico.

Il senatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) dichiara il voto convintamente favorevole del suo Gruppo, ricordando che la promozione della pratica sportiva e l'istituzione dei nuovi giochi della gioventù hanno rappresentato un obiettivo legislativo del Gruppo della Lega sin dalla passata legislatura.

Manifesta poi il suo compiacimento per il fatto che tale obiettivo sia stato conseguito insieme a tutte le forze politiche presenti nella maggio-

ranza nonché con il positivo contributo delle forze politiche di opposizione.

Nell'unirsi ai ringraziamenti rivolti al ministro Abodi e al presidente, evidenzia che il metodo che ha improntato l'esame del disegno di legge rappresenta un chiaro esempio di quella proficua collaborazione che contraddistingue la buona politica.

La senatrice VERSACE (*Az-IV-RE*) esprime a sua volta un sentito ringraziamento nei confronti della Presidenza per il clima sinergico e collaborativo che ha ispirato l'esame del disegno di legge in titolo, come conferma la circostanza che molte disposizioni contenute negli emendamenti a propria firma sono confluite negli emendamenti del relatore e pertanto nel testo finale del provvedimento. Nel preannunciare il convinto voto favorevole della propria parte politica, si sofferma sulla centralità della scuola per agevolare e valorizzare la diffusione della cultura dell'integrazione.

Non essendovi altre richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge con le modifiche approvate, autorizzandolo a chiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

Il PRESIDENTE registra con soddisfazione che su tutte le votazioni svolte la Commissione si è espressa sempre all'unanimità. Concede indi la parola al Ministro Abodi, che chiede di intervenire.

Il ministro ABODI premette di nutrire sentimenti di viva soddisfazione per l'importante tappa raggiunta con la conclusione dell'esame in Commissione del provvedimento in titolo e rivolge un convinto ringraziamento al presidente e alla Commissione tutta per l'attività svolta.

Evidenzia che le nuove disposizioni segnano, al contempo, il recupero di una memoria sportiva e un incentivo a costruire positive sinergie tra diversi ambiti, rivolte, oltre alla mera organizzazione di un appuntamento sportivo, ad una nuova qualificazione della didattica e della formazione dei docenti, ad un ampliamento infrastrutturale e ad un potenziamento degli impianti sportivi, alla promozione di più ricche e approfondite relazioni tra la scuola e il territorio.

Pone in luce gli elementi di sintonia tra il disegno di legge esaminato e il protocollo interministeriale – recentemente sottoscritto dai ministri dell'istruzione e del merito, per lo sport e i giovani, della salute, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica e per le disabilità – con la finalità di riattivare nelle scuole italiane lo svolgimento dei giochi della gioventù.

Anticipa, in proposito, che, sin dall'anno scolastico 2023/2024, il Governo intende porre in essere iniziative che siano segnale di un rinnovo

vato impulso alle attività sportive in ambito scolastico, anticipando in parte i contenuti del disegno di legge, di cui auspica una rapida approvazione definitiva.

Auspica, per il futuro, la prosecuzione di una proficua collaborazione tra Governo e Parlamento, rivolta a dare completa attuazione alla modifica costituzionale in via di approvazione.

Manifesta conclusivamente il suo apprezzamento per il fatto che le disposizioni esaminate equiparino, nella partecipazione ai Nuovi giochi della gioventù, gli studenti normodotati e quelli paralimpici, in tal modo superando discriminatorie configurazioni perdurate sino a tempi recenti e conferendo ai giochi una rilevante valenza umana, etica e sociale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE esprime viva soddisfazione per la proficua attività svolta dalla Commissione dall'inizio della legislatura, resa possibile grazie al contributo della Commissione nella sua interezza. Richiama i numerosi disegni di legge approvati in un così breve periodo e, nello specifico, i disegni di legge n. 347 (Viaggi nella memoria), n. 486 (Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma), n. 551 (Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti), n. 614 (Istituzione del Museo della Shoah in Roma) e nn. 317 e connessi (Iniziativa per diffondere la conoscenza della tragedia delle foibe), cui si aggiunge il disegno di legge n. 403, recante la promozione della pratica sportiva nelle scuole e l'istituzione dei nuovi giochi della gioventù, appena approvato. Ricorda inoltre che la Commissione ha concluso l'esame di affari su tematiche di particolare interesse. Al riguardo, menziona gli affari assegnati n. 67 (Contrasto ai crescenti episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico), n. 106 (Candidatura dell'Italia ad ospitare la fase finale degli Europei di calcio 2032), n. 66 (Situazione in cui versano le istituzioni concertistico-orchestrali (ICO)) e n. 138 (Compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in *streaming*), conclusi con l'approvazione, spesso all'unanimità, di atti di indirizzo nei confronti del Governo. Dopo essersi soffermato anche sull'intensa attività consultiva sugli Atti del governo, ed in particolare sullo schema di decreto legislativo correttivo dei decreti sullo sport (n. 49), esaminato congiuntamente con la 10^a Commissione, fa presente che alla ripresa dei lavori la Commissione proseguirà l'esame dei disegni di legge di cui ha già avviato l'esame, ad iniziare da quelli in materia di associazioni musicali amatoriali (Atti Senato nn. 279 e 503), nonché dai disegni di legge n. 562 (Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali), n. 28 (Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante) e n. 236 (sull'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico), assegnato alle Commissioni 7^a e 10^a riunite, cui si aggiungeranno altre proposte che saranno individuate dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che, essendosi concluso l'esame del disegno di legge n. 403, unico punto all'ordine del giorno, la seduta già convocata per domani, venerdì 4 agosto, alle ore 9, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 403

Art. 5.

5.100 (testo 3)/5a Commissione

IL RELATORE

All'emendamento, al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

« a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziare in favore della Società Sport e Salute Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; ».

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Giovedì 3 agosto 2023

Plenaria
64^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. – Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri 2 agosto, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata conclusa la votazione degli emendamenti e sono stati esaminati gli ordini del giorno.

Comunica poi che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti approvati nella seduta di ieri.

Si passa alla votazione della proposta di coordinamento Coord.1.

Il Coord.1, dato per illustrato, è posto in votazione e approvato.

Si passa alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) manifesta il suo apprezzamento per l'attenzione che la maggioranza ha rivolto alle proposte avanzate dal gruppo del Partito Democratico, volte ad incidere sulle finalità della delega e ad attenuarne gli aspetti di genericità. Ricorda, al riguardo, che il lavoro di approfondimento condotto in seno alla Commissione ha consentito di cogliere lo spirito di quelle proposte e di recepirne i principi. Da atto al Presidente, al relatore e al Governo di aver favorito il confronto di merito e, pertanto, dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Auspica, infine, che anche l'esame in Assemblea sia affrontato con la medesima attitudine di proficua collaborazione.

Il senatore NAVE (*M5S*), pur sottolineando la permanenza di profili di genericità nel conferimento della delega, soprattutto in merito al tema degli incentivi di carattere fiscale, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento in titolo.

Esprime, infatti, apprezzamento sia per le aperture dimostrate dal Governo sia per il livello di approfondimento dell'esame in sede di Commissione. Si compiace, in particolare, per l'accoglimento di proposte emendative da tempo sollecitate da parte di importanti associazioni.

Il suo Gruppo si riserva comunque di presentare ulteriori proposte nel corso dell'esame in Assemblea, laddove necessarie.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) dichiara il voto convintamente favorevole del suo Gruppo, in ragione sia delle risposte concrete e specifiche che le disposizioni esaminate forniscono alle imprese sia del metodo che ha contraddistinto il lavoro in Commissione, improntato ad una virtuosa collaborazione trasversale tra le forze politiche nell'interesse del settore produttivo.

Esprime poi un ringraziamento al Presidente, al relatore e al sottosegretario Bitonci, la cui disponibilità al confronto ha permesso di conseguire risultati puntuali.

Conclude facendo cenno all'importante traguardo di aver ricondotto la categoria dei professionisti nella disciplina degli incentivi, così da riequilibrare disparità perdurate fino ad oggi.

Il presidente DE CARLO (*Fdl*), nel dichiarare il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia, rivolge un ringraziamento ai Commissari per il lavoro svolto, che ha permesso di giungere a soluzioni condivise su temi difficili.

Dopo aver manifestato il suo apprezzamento per il fatto che nessuna forza politica intenda esprimersi con voto contrario, pone in evidenza l'importanza di riuscire a trovare convergenze sui temi rilevanti per la crescita del Paese.

Rivolge poi un particolare ringraziamento al sottosegretario Bitonci per la costante presenza e per la disponibilità, nonché al relatore, congratulandosi con entrambi per la capacità dimostrata nel promuovere accordi trasversali.

La Commissione conferisce quindi il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 571, con le modifiche accolte, autorizzandolo ad apportare le modifiche di coordinamento eventualmente necessarie e proponendo l'assorbimento del disegno di legge n. 607.

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata aperta la discussione generale e sono intervenuti i senatori Amidei e Licheri.

Il relatore ANCOROTTI (*FdI*) – anche in relazione alla questione di competenza sollevata dalla 8^a Commissione sul provvedimento in titolo – fornisce talune precisazioni ad integrazione della relazione illustrativa.

Fa presente che la legge annuale per il mercato e la concorrenza ha ad oggetto la rimozione degli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, la promozione dello sviluppo della concorrenza e l'adozione di garanzie a tutela dei consumatori.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, la tutela della concorrenza è materia di competenza esclusiva dello Stato, che la esercita nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Menziona, al riguardo, gli articoli da 101 a 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che recano le norme sulla concorrenza nel mercato interno.

Specifica, quindi, che la legge n. 99 del 2009, all'articolo 47, stabilisce la procedura per la presentazione alle Camere del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, attribuendone l'iniziativa al Ministro delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT).

Aggiunge, infine, che, in sede di esame parlamentare, sul disegno di legge – articolato in diverse sezioni – sono chiamate ad esprimersi la quasi totalità delle Commissioni permanenti, rendendo il loro parere alla 9^a Commissione che, a suo avviso, ha competenza primaria sulla materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 57

Presidenza del Presidente

DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Giovedì 3 agosto 2023

Plenaria

107^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REFERENTE

(826) Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente ZAFFINI comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 1.1, 2.26, 2.30, 2.0.29, 3.1, 4.0.18, 4.0.19, 4.0.20 e 4.0.21, mentre gli emendamenti 2.7 e 2.19 sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/826/3/10 e G/826/4/10 (pubblicati in allegato). Sono stati inoltre ritirati tutti gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo MoVimento 5 Stelle, eccettuati i seguenti: 1.19, 1.20, 1.0.1, 1.0.3, 1.0.26, 2.6, 2.21, 2.0.2, 2.0.21, 2.0.30, 3.3, 3.10, 3.16, 4.1 e 4.23.

Ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, dichiara improponibili per estraneità della materia gli emendamenti 2.0.30, 3.0.28, 3.0.30 e 4.25.

Su proposta del sottosegretario DURIGON è disposto l'accantonamento dell'emendamento 1.12.

In accoglimento di una richiesta del senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) sono successivamente accantonati gli emendamenti 1.15 e 1.16.

La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sull'emendamento 1.17.

Il sottosegretario DURIGON esprime parere conforme.

Previa verifica della presenza del numero legale, l'emendamento 1.17 è posto in votazione, risultando respinto.

La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 1.18.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) e il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) sollecitano l'esplicitazione delle ragioni alla base del parere espresso.

Il sottosegretario DURIGON rileva il carattere pleonastico della disposizione proposta, in ragione della normativa vigente riguardo la sospensione dell'attività lavorativa a causa di eventi climatici.

Posto in votazione, l'emendamento 1.18 è respinto.

Con il parere contrario della relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) e del GOVERNO è posto in votazione e respinto l'emendamento 1.19.

Il parere della relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) e del sottosegretario DURIGON sull'emendamento 1.20 è contrario.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.20, in quanto recante, per mezzo del lavoro agile, un ulteriore strumento di tutela dei lavoratori fragili.

L'emendamento 1.20 è infine posto in votazione e respinto.

La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) e il rappresentante del GOVERNO si esprimono in senso contrario all'emendamento 1.21, quindi ritirato dalla senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*).

L'emendamento 1.0.1, sul quale è contrario il parere della relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) e del GOVERNO, è successivamente respinto dalla Commissione.

Su richiesta del sottosegretario DURIGON è accantonato l'emendamento 1.0.3.

La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sull'emendamento 1.0.26.

Il parere del sottosegretario DURIGON è conforme.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) richiama l'attenzione sulla finalità della proposta, consistente nella protezione completa dei lavoratori dallo *stress* termico.

Il sottosegretario DURIGON ammette la validità delle ragioni alla base dell'emendamento. Avverte tuttavia che la medesima materia sarà oggetto di una circolare di imminente pubblicazione, tesa tra l'altro a valorizzare le intese fra le parti sociali. Suggerisce quindi il ritiro dell'emendamento, al fine della presentazione in Assemblea di uno specifico ordine del giorno.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) ritira conseguentemente l'emendamento 1.0.26.

Con il parere contrario della relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) e del GOVERNO, posto in votazione, l'emendamento 2.6 è respinto.

Per assenza della proponente è dichiarato decaduto l'emendamento 2.8.

Sull'emendamento 2.12 esprimono contrarietà la relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) e il sottosegretario DURIGON.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) ritira l'emendamento 2.12, riservandosi la presentazione di un ordine del giorno all'Assemblea.

In esito a successive e distinte votazioni, con i pareri contrari della relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) e del GOVERNO, risultano respinti gli emendamenti 2.13 e 2.14.

Il parere della relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) e del sottosegretario DURIGON sull'emendamento 2.15 è contrario.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) ritira l'emendamento 2.15 ai fini della presentazione in Assemblea di uno specifico ordine del giorno.

La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) e il sottosegretario DURIGON invitano al ritiro dell'emendamento 2.16, che quindi è ritirato dalla senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*).

L'emendamento 2.17, sul quale è contrario il parere della relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) e del GOVERNO, è posto in votazione e respinto.

La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sull'emendamento 2.21.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) ritira l'emendamento 2.21, ai fini della presentazione in Assemblea di un ordine del giorno con analogo oggetto.

Il senatore ZULLO (*FdI*) sottoscrive e ritira l'emendamento 2.23, sottoscritto altresì dal senatore BERRINO (*FdI*).

In assenza della proponente, è dichiarato decaduto l'emendamento 2.24.

La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sull'emendamento 2.31.

Il parere del rappresentante del GOVERNO è conforme.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) ritira l'emendamento 2.31, riservandosi di presentare all'Assemblea un ordine del giorno derivante dalla proposta emendativa.

Su proposta del sottosegretario DURIGON, l'emendamento 2.0.2 è accantonato.

La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) e il GOVERNO si esprimono in senso contrario all'emendamento 2.0.21, che, messo ai voti, è respinto.

In accoglimento di una proposta del sottosegretario DURIGON sono accantonati gli emendamenti 3.3 e gli identici 3.6 e 3.7.

Con il parere contrario della relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) e del GOVERNO, è posto in votazione e respinto l'emendamento 3.9.

La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sull'emendamento 3.10.

Il sottosegretario DURIGON si esprime conformemente, sottolineando l'inopportunità di un intervento legislativo in una materia che può essere più propriamente oggetto di accordo fra le parti sociali.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sostenendo la necessità di una specifica tutela per determinate categorie di addetti al settore agricolo.

Posto in votazione, l'emendamento 3.10 è respinto.

Accogliendo una proposta del sottosegretario DURIGON, la senatrice GUIDOLIN (*M5S*) ritira l'emendamento 3.16 nella prospettiva di una successiva presentazione di un ordine del giorno all'Assemblea.

La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) e il GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 3.19, che la senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) ritira.

Il senatore ZULLO (*Fdi*) aggiunge la firma all'emendamento 3.0.1 e lo ritira.

La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sull'emendamento 3.0.29.

Il sottosegretario DURIGON esprime parere conforme.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.0.29.

Successivamente è posto in votazione l'emendamento 3.0.31, che è respinto.

Gli emendamenti identici 4.1, 4.2 e 4.3 sono posti congiuntamente in votazione, con il parere contrario della relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) e del GOVERNO, e risultano respinti.

Su proposta del sottosegretario DURIGON, l'emendamento 4.23 è accantonato.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) ritira l'emendamento 4.26.

La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.69.

Il parere del rappresentante del GOVERNO è conforme.

Posto in votazione, l'emendamento 4.69 è approvato.

La seduta, sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,45.

Il presidente ZAFFINI avverte che si procederà alla trattazione degli emendamenti precedentemente accantonati.

La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) e il sottosegretario DURIGON esprimono parere contrario sull'emendamento 1.12, che, posto in votazione, è respinto.

La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) e il sottosegretario DURIGON esprimono parere contrario sull'emendamento 1.15.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) ritira gli emendamenti 1.15 e 1.16.

La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sull'emendamento 1.0.3.

È conforme il parere del rappresentante del GOVERNO, il quale fa riferimento alla preferenza da accordare alla contrattazione in luogo dell'intervento del legislatore.

Posto in votazione, l'emendamento 1.0.3 è respinto.

La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sull'emendamento 2.0.2.

Il sottosegretario DURIGON si esprime conformemente, richiamando l'opportunità di valorizzare il ruolo della contrattazione fra le parti.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) ritira l'emendamento 2.0.2, riservandosi di presentare uno specifico ordine del giorno all'Assemblea.

Il sottosegretario DURIGON propone una riformulazione dell'emendamento 3.3, che viene accolta dal senatore MAZZELLA (*M5S*).

L'emendamento 3.3 (testo 2) – pubblicato in allegato – è posto in votazione e approvato.

Il rappresentante del GOVERNO presenta una proposta di riformulazione degli identici emendamenti 3.6 e 3.7, accolta dal senatore MAGNI (*Misto-AVS*) e dalla senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*).

Gli emendamenti identici 3.6 (testo 2) e 3.7 (testo 2) – pubblicati in allegato – sono messi ai voti congiuntamente, risultando approvati.

Con il parere contrario della relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) e del GOVERNO è posto in votazione e respinto l'emendamento 4.23.

Si passa quindi alla trattazione degli ordini del giorno.

L'ordine del giorno G/826/1/10 è accolto dal GOVERNO.

Il sottosegretario DURIGON propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/826/2/10, accettata dal senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*).

Il rappresentante del GOVERNO suggerisce una specifica riformulazione degli ordini del giorno G/826/3/10 e G/826/4/10.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) accetta di riformulare gli ordini del giorno nel senso proposto.

Gli ordini del giorno G/826/2/10 (testo 2), G/826/3/10 (testo 2) e G/826/4/10 (testo 2) – pubblicati in allegato – sono pertanto accolti dal GOVERNO.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente ZAFFINI avverte che è convocata un'ulteriore seduta della Commissione alle ore 17 di oggi, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 826.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 826

(al testo del decreto-legge)

G/826/2/10 (testo 2)

PAROLI, ROSSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 826 di conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento,

premesso che:

i danni cagionati dagli eventi atmosferici del mese di luglio 2023., risultano ingenti e in molti casi ancora inquantificabili, soprattutto per i loro effetti sul medio-lungo periodo;

a seguito di tali eventi numerosi comuni sono stati colpiti con ingenti danni a infrastrutture, immobili privati e imprese;

in tale contesto di difficoltà, occorre sostenere quelle imprese e le aziende del settore agricolo che hanno subito in misura maggiore gli effetti economici dell'alluvione, soprattutto per garantire loro un concreto sostegno nella fase della ricostruzione nel breve periodo, per il ripristino degli immobili ad uso agricolo e zootecnico, compresi gli impianti e le attrezzature, compresi gli interventi di rimozione di sostanze tossiche e inquinanti,

impegna il Governo

a valutare le iniziative necessarie volte a finanziare con risorse umane, finanziarie e strumentali il processo di ricostruzione degli enti locali interessati e, in particolare, affinché la manodopera attualmente impegnata per i lavori di ristrutturazione in corso che usufruiscono del bonus 110% di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2002, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possa essere nella fase di emergenza attuale destinata ai lavori di ristrutturazione

degli edifici e delle aziende colpiti dagli eventi atmosferici straordinari verificatisi nel mese di luglio 2023.

G/826/3/10 (ex 2.7) testo 2

BERGESIO, MURELLI, CANTÙ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 826, di conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento,

premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge in esame prevede che, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, in caso di sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto, 29 luglio 2023, e il 31 dicembre 2023, il trattamento di integrazione salariale previsto per gli operai agricoli a tempo indeterminato nei casi di intemperie stagionali sia riconosciuto a tali lavoratori anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto;

l'articolo 1, invece, nel prevedere un ampliamento della sfera di efficacia dei trattamenti di integrazione salariale destinati ai lavoratori delle imprese dei settori edile, lapideo e delle escavazioni, sempre al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, si applica alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo che intercorre dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023;

l'articolo 2 determina una disparità di trattamento tra gli operai agricoli e quelli degli altri settori produttivi in relazione alle misure di integrazione salariale per le intense ondate di calore avvenute nel mese di luglio 2023,

impegna il Governo

a valutare le iniziative di propria competenza finalizzate a prevedere che il trattamento di integrazione salariale, previsto per gli operai agricoli a tempo indeterminato nei casi di intemperie stagionali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, sia riconosciuto per le sospen-

sioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate in tutto il periodo compreso tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023.

G/826/3/10 (ex 2.7)

BERGESIO, MURELLI, CANTÙ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 826, di conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento,

premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge in esame prevede che, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, in caso di sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto, 29 luglio 2023, e il 31 dicembre 2023, il trattamento di integrazione salariale previsto per gli operai agricoli a tempo indeterminato nei casi di intemperie stagionali sia riconosciuto a tali lavoratori anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto;

l'articolo 1, invece, nel prevedere un ampliamento della sfera di efficacia dei trattamenti di integrazione salariale destinati ai lavoratori delle imprese dei settori edile, lapideo e delle escavazioni, sempre al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, si applica alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo che intercorre dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023;

l'articolo 2 determina una disparità di trattamento tra gli operai agricoli e quelli degli altri settori produttivi in relazione alle misure di integrazione salariale per le intense ondate di calore avvenute nel mese di luglio 2023,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a prevedere che il trattamento di integrazione salariale, previsto per gli operai agricoli a tempo indeterminato nei casi di intemperie stagionali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, sia riconosciuto per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate in tutto il periodo compreso tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023.

G/826/4/10 (ex 2.19) testo 2

BERGESIO, MURELLI, CANTÙ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 826, di conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento,

premessò che:

l'articolo 2 del decreto-legge in esame prevede che, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, in caso di sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto, 29 luglio 2023, e il 31 dicembre 2023, il trattamento di integrazione salariale previsto per gli operai agricoli a tempo indeterminato nei casi di intemperie stagionali sia riconosciuto a tali lavoratori anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto;

l'articolo 2 non prevede alcuna forma di integrazione salariale per gli operai agricoli assunti a tempo determinato, i quali rappresentano la stragrande maggioranza dei lavoratori del settore agricolo,

impegna il Governo

a valutare le iniziative di propria competenza finalizzate ad estendere il trattamento di integrazione salariale, previsto per gli operai agricoli a tempo indeterminato nei casi di intemperie stagionali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, anche agli operai agricoli a tempo determinato in forza al 1° luglio 2023 che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, abbiano svolto almeno 10 giornate di effettivo lavoro.

G/826/4/10 (ex 2.19)

BERGESIO, MURELLI, CANTÙ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 826, di conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento,

premessi che:

l'articolo 2 del decreto-legge in esame prevede che, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, in caso di sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto, 29 luglio 2023, e il 31 dicembre 2023, il trattamento di integrazione salariale previsto per gli operai agricoli a tempo indeterminato nei casi di intemperie stagionali sia riconosciuto a tali lavoratori anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto;

l'articolo 2 non prevede alcuna forma di integrazione salariale per gli operai agricoli assunti a tempo determinato, i quali rappresentano la stragrande maggioranza dei lavoratori del settore agricolo,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate ad estendere il trattamento di integrazione salariale, previsto per gli operai agricoli a tempo indeterminato nei casi di intemperie stagionali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, anche agli operai agricoli a tempo determinato in forza al 1° luglio 2023 che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, abbiano svolto almeno 10 giornate di effettivo lavoro.

Art. 3.

3.3 (testo 2)

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, dopo le parole: « 9 aprile 2008, n. 81 » inserire le seguenti: « valutando anche la correlazione tra l'umidità relativa, la temperatura e la ventilazione ».

3.6 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono e assicurano la convocazione delle parti sociali al fine di sot-

toscrivere apposite intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche. ».

3.7 (testo 2)

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono e assicurano la convocazione delle parti sociali al fine di sottoscrivere apposite intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche. ».

Plenaria**108^a Seduta (2^a pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE REFERENTE

(826) Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente ZAFFINI comunica che le Commissioni 1^a e 5^a hanno espresso parere non ostativo sugli emendamenti approvati e che la relatrice Minasi ha presentato una proposta di coordinamento (pubblicata in allegato).

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta Coord. 1 è posta in votazione e approvata.

La Commissione, a maggioranza, conferisce infine mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo, con le modifiche apportate, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

In considerazione dell'andamento dei lavori, il presidente ZAFFINI avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, venerdì 4 agosto, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 826**(al testo del decreto-legge)****Coord. 1**

LA RELATRICE

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, le seguenti modificazioni:

all'articolo 1:

al comma 1, le parole: « articolo 10, lettere m), n), e o) » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o) »;

all'articolo 2:

al comma 2, le parole: « al citato articolo 8 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 »;

al comma 3, le parole: « sede INPS » sono sostituite dalle seguenti: « sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) »;

all'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: « legge n. 197 del 2022 » il segno di interpunzione « , » è soppresso.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

Giovedì 3 agosto 2023

Plenaria

19ª Seduta (antimeridiana)

*Presidenza della Presidente
Barbara FLORIDIA*

Interviene il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, accompagnato dal dottor Federico Eichberg, capo di gabinetto, dalla dottoressa Eva Spina, direttore generale, e dall'ingegner Giorgio Tosi Belleffi, direttore di gabinetto.

La seduta inizia alle ore 8,05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro delle imprese e del *made in Italy*

(Svolgimento)

La PRESIDENTE saluta il senatore Adolfo Urso, ministro delle imprese e del *made in Italy*, e lo ringrazia, a nome di tutta la Commissione,

per aver accolto la richiesta, sostenuta all'unanimità da tutti i Gruppi, di proroga per l'espressione del parere da parte della Commissione sullo schema di contratto di servizio, che è stata accordata entro la data del 20 settembre prossimo.

L'audizione odierna – che dà seguito a quella svolta con il Ministro nella seduta del 27 aprile scorso – costituirà un'occasione preziosa per avere da parte del Ministro valutazioni ed osservazioni sul testo dello schema di contratto di servizio all'esame di questa Commissione.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.

Cede quindi la parola al ministro Urso per le esposizioni introduttive, alle quali seguiranno i quesiti da parte dei Commissari.

Il ministro URSO svolge la sua relazione.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il deputato CANDIANI (*LEGA*), il senatore BERRINO (*FdI*), la senatrice BEVILACQUA (*M5S*), il deputato GRAZIANO (*PD-IDP*), la deputata BOSCHI (*A-IV-RE*), il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*), il deputato LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*), la senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*), il deputato SBARDELLA (*FDI*) e la PRESIDENTE.

Interviene in replica il ministro delle imprese e del *made in Italy*, URSO.

La PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

La PRESIDENTE comunica che è pubblicato in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, il quesito n. 25/260 per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione.

La seduta termina alle ore 9.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (N. 25/260)**

BAKKALI, BERRUTO, GRAZIANO, VERDUCCI, FURLAN, NICITA. – *Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.*

Per sapere – premesso che:

nel corso della telecronaca trasmessa da *Rai Play 2* dei Mondiali di trampolino femminile sincronizzato, in fase di svolgimento in Giappone, il giornalista Leonarduzzi Lorenzo e il commentatore tecnico, Mazzucchi Massimiliano, sono stati segnalati dagli stessi telespettatori per il linguaggio sessista, razzista, caricaturale, offensivo e volgare verso gli atleti e le atlete;

frasi che hanno avuto vasta eco mediatica e che hanno suscitato indignazione nell'opinione pubblica costringendo la Rai ad avviare gli opportuni accertamenti nei confronti dei responsabili di tali, indegne, affermazioni;

l'AD, Roberto Sergio, a quanto si apprende avrebbe dato mandato agli uffici preposti di avviare la procedura di contestazione e il telecronista e il commentatore tecnico resisi responsabili sarebbero stati fatti rientrare dal Giappone;

in queste settimane si è al lavoro per quanto riguarda il prossimo contratto di servizio Rai, e che quello tutt'ora vigente ribadisce principi chiari che sono stati palesemente violati in questa circostanza da Leonarduzzi e Mazzucchi, in particolare per quel che riguarda l'articolo 2 commi 1 e 3, che qualificano l'offerta del servizio pubblico;

si chiede, pertanto, di sapere quali iniziative intendano assumere i vertici Rai in merito a quanto riportato in premessa e le conseguenti azioni disciplinari, che ci auguriamo esemplari, ovviamente oltre alle irrinunciabili scuse verso le atlete e gli atleti fatti oggetto di offese attraverso i canali Rai e se non si intenda altresì rendere più incisivo il contratto di servizio nell'ambito di siffatte fattispecie considerata la rilevanza culturale e di costume del servizio pubblico radiotelevisivo.

(25/260)

RISPOSTA. *Con riferimento alle interrogazioni in oggetto, sentite le competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

La Rai ha avviato una procedura di contestazione disciplinare nei confronti del giornalista di Rai Sport Lorenzo Leonarduzzi e risolto il contratto in essere con il collaboratore tecnico Massimiliano Mazzucchi.

Inoltre, il giornalista e il commentatore tecnico sono stati fatti rientrare immediatamente dal Giappone e le telecronache sono state affidate ad un altro giornalista.

Plenaria**20ª Seduta (notturna)**

Presidenza della Presidente
Barbara FLORIDIA

Intervengono il dottor Mario Orfeo, direttore del TG3, e il dottor Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento prime time, accompagnati dalla dottoressa Angela Mariella, direttrice Relazioni istituzionali.

La seduta inizia alle ore 20,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE**Audizione del Direttore del TG3 e del Direttore Intrattenimento *prime time***

(Svolgimento)

La PRESIDENTE saluta e ringrazia per la disponibilità il dottor Mario Orfeo, direttore del TG3, e il dottor Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento *prime time*, accompagnati dalla dottoressa Angela Mariella, direttrice Relazioni istituzionali.

Le valutazioni autorevoli che saranno fornite dai nostri ospiti, con particolare riguardo all'informazione giornalistica e ai prodotti dell'intrattenimento, saranno sicuramente utili nella prospettiva dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del *made*

in Italy e la Rai su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.

Cede quindi la parola ai direttori per le esposizioni introduttive, alle quali seguiranno i quesiti da parte dei Commissari.

Il dottor CIANNAMEA e il dottor ORFEO svolgono le proprie relazioni.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni la deputata DALLA CHIESA (*FI-PPE*), la senatrice BEVILACQUA (*M5S*), i deputati SBARDELLA (*FDI*), BOSCHI (*A-IV-RE*), GRAZIANO (*PD-IDP*), LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*), i senatori BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) e NICITA (*PD-IDP*) e la PRESIDENTE.

Svolgono una replica il dottor CIANNAMEA e il dottor ORFEO.

La PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 21,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

Giovedì 3 agosto 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,35

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedì 3 agosto 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei gruppi

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 15,35
(sospensione dalle ore 14,30 alle ore 14,55)

Plenaria

Presidenza del Presidente
COLOSIMO

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Chiara COLOSIMO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame del regolamento interno per il funzionamento dei comitati

Chiara COLOSIMO, *presidente*, illustra una proposta di regolamento interno per il funzionamento dei comitati, che viene sottoposta all'approvazione della Commissione dopo essere stata oggetto di esame da parte dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta dell'11 luglio scorso. Precisa che il testo convenuto nell'Ufficio di presidenza ricalca quello dei regolamenti adottati nelle precedenti legislature.

Il presidente chiede ai colleghi se intendano proporre modifiche e ricorda che la procedura per l'approvazione del regolamento prevede il voto articolo per articolo e una votazione finale.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 e, infine, il regolamento nel suo complesso (*vedi allegato 1*).

Esame del regolamento sulla disciplina delle modalità di controllo delle candidature

Chiara COLOSIMO, *presidente*, illustra una proposta di regolamento sulla disciplina delle modalità di controllo delle candidature, che viene sottoposta all'approvazione della Commissione dopo essere stata oggetto di esame da parte dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna. Precisa che il testo convenuto nell'Ufficio di presidenza ricalca quello dei regolamenti adottati nelle precedenti legislature.

Il presidente chiede ai colleghi se intendono proporre modifiche e ricorda che la procedura per l'approvazione del regolamento prevede il voto articolo per articolo e una votazione finale.

Intervengono a più riprese per formulare osservazioni e proposte Chiara COLOSIMO, *presidente*, il senatore Walter VERINI (*PD – IDP*), e il deputato Riccardo DE CORATO (*FdI*).

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 e, infine, il regolamento nel suo complesso (*vedi allegato 2*).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica che nella seduta odierna l'Ufficio di presidenza ha deliberato che una delegazione della Commissione si rechi in missione a Foggia venerdì 8 settembre.

La seduta termina alle ore 14,55.

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI

Art. 1.

(Composizione)

1. I componenti di ciascun Comitato sono nominati ai sensi dell'articolo 13 del regolamento interno.

2. Salva diversa disposizione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ciascun componente della Commissione può assistere alle riunioni di ogni Comitato. I gruppi possono, dandone preventiva comunicazione al coordinatore del Comitato, sostituire anche temporaneamente uno o più componenti di un Comitato con altri componenti della Commissione.

3. Il coordinatore del Comitato è responsabile della sua attività e del suo funzionamento e ne convoca e presiede le riunioni.

Art. 2.

(Funzioni)

1. I Comitati svolgono attività a carattere istruttorio per conto della Commissione. Non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria.

2. Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento interno della Commissione, i lavori dei Comitati sono finalizzati allo svolgimento di specifici compiti, relativamente a oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato. Riferiscono ogni qualvolta richiesto dalla Commissione o dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva.

3. Sulle richieste di acquisizione di atti, notizie e documenti formulate dai Comitati dispone il presidente della Commissione. Su eventuali richieste respinte, se il coordinatore insiste la questione è sottoposta all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

4. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione.

Art. 3.

(Svolgimento delle sedute)

1. I lavori dei Comitati si svolgono presso la sede della Commissione.

2. I Comitati si riuniscono in giorni e orari compatibili con i lavori della Commissione in sede plenaria e delle Assemblee delle due Camere,

previa comunicazione da parte dei coordinatori al presidente della Commissione.

3. Non possono tenersi, di norma, riunioni dei Comitati nelle stesse fasce orarie. In ordine agli eventuali casi di convocazione contemporanea di Comitati, decide il presidente della Commissione, sentiti i rispettivi coordinatori.

4. Il presidente, sentito l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, su richiesta di un gruppo, può disporre che una o più sedute originariamente previste da un Comitato siano tenute dalla Commissione.

5. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può delegare ai Comitati lo svolgimento di audizioni in forma libera, nel caso in cui le audizioni previste non possano efficacemente essere svolte dalla Commissione.

Art. 4.

(Validità delle riunioni)

1. La riunione del Comitato è valida se è presente, oltre al coordinatore o al componente da lui delegato, almeno un altro componente del Comitato o un suo sostituto ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 1.

2. Previa autorizzazione del presidente, due o più Comitati possono riunirsi congiuntamente per l'esame di questioni di comune interesse. In tal caso la riunione è valida se sono presenti almeno due componenti di ciascun Comitato.

3. Il processo verbale delle riunioni di ciascun Comitato non è soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari.

Art. 5.

(Collaboratori assegnati ai Comitati)

1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi e con la partecipazione dei coordinatori dei Comitati, designa i collaboratori esterni della Commissione da assegnare a ciascun Comitato.

2. La partecipazione dei collaboratori esterni alle riunioni dei Comitati è disposta dai coordinatori. I collaboratori non possono formulare domande nel corso delle riunioni dei Comitati in cui hanno luogo audizioni. I collaboratori possono essere assegnati a più Comitati.

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA I) DELLA LEGGE N. 22 DEL 2023, SUL CONTROLLO DELLE LISTE ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE, NAZIONALI, REGIONALI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI

Art. 1.

(Controllo delle liste di candidati per le assemblee elettive)

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti per la valutazione delle candidature per le assemblee elettive, in relazione al codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste di candidature per le elezioni europee, nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge n. 22 del 2023.

Art. 2.

(Procedimenti di controllo delle liste elettorali svolti d'ufficio e procedimenti su base facoltativa)

1. Nei giorni antecedenti alla scadenza del termine per la presentazione delle liste di candidati per il rinnovo delle assemblee elettive, per le quali la Commissione abbia deliberato di effettuare le operazioni di controllo, sono acquisite presso gli Uffici territoriali del Governo o le Presidenze delle Corti d'appello competenti, le liste di candidati che prenderanno parte a ciascuna competizione elettorale.

2. I rappresentanti o responsabili di ciascuna lista elettorale, oppure il candidato sindaco o il candidato presidente della Giunta regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige cui afferiscano una o più liste, hanno facoltà di trasmettere alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, lo schema provvisorio delle liste elettorali di candidati per il rinnovo delle assemblee elettive.

Art. 3.

(Termini)

1. Per il procedimento di cui all'articolo 2, primo comma, la Commissione acquisisce le liste definitive dei candidati e le trasmette alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, affinché il Procuratore nazionale o un suo delegato trasmettano le pertinenti informazioni, non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche dei dati di cui all'articolo 117, comma 2-bis del codice di procedura penale.

Non appena pervenute le informazioni di cui al periodo precedente, la Commissione procede senza indugio a verificare presso gli uffici giudiziari competenti, lo stato del procedimento o il titolo di condanna relativo ai nominativi sui quali la Direzione nazionale abbia resi noti carichi pendenti, sentenze passate in giudicato o ulteriori elementi rilevanti ai fini dell'applicazione del codice di autoregolamentazione. Di norma, la Commissione procede alla comunicazione dei risultati del procedimento di verifica in una seduta antecedente il fine settimana che precede la consultazione elettorale di riferimento.

2. Per il procedimento di cui all'articolo 2, secondo comma, ciascun rappresentante di lista o candidato presidente o sindaco, ha facoltà di trasmettere le liste provvisorie alla Commissione non più tardi del settantacinquesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale. La Commissione fornisce riscontro, per quanto possibile, circa la condizione dei singoli candidati prima della data ultimativa per la presentazione delle liste di candidati alla competizione elettorale.

3. Per garantire che gli esiti dei controlli sulle liste provvisorie siano comunicati secondo tempi utili al fine di una eventuale modifica dell'elenco dei candidati, la Commissione può comunicare separatamente e in tempi distinti, con riguardo a singoli candidati provvisori, eventuali condizioni ostative previste dalle disposizioni del codice di autoregolamentazione.

Art. 4.

(Requisiti per la trasmissione facoltativa delle liste provvisorie, sgravi di responsabilità e rispetto del principio di leale collaborazione)

1. Ai fini dell'esercizio della facoltà di trasmissione di cui all'articolo 2, secondo comma, i responsabili di lista o i candidati presidenti della Giunta regionale o delle province autonome o i candidati sindaci trasmettono lo schema di lista provvisorio, comprensivo dell'ordine di presentazione all'interno della stessa lista, l'autorizzazione da parte di ciascun candidato inserito nella lista provvisoria, l'attestazione del proprio ruolo di responsabile della formazione della singola lista o di candidato presidente o sindaco cui la lista è associata o collegata. Al momento della trasmissione della lista provvisoria, ciascun presentatore si impegna a mantenere il riserbo sugli atti, sugli esiti e sui documenti che gli vengano comunicati in seguito alla risultanza del procedimento di controllo.

2. In nessun caso la Commissione può ricevere nominativi singoli, liste provvisorie trasmesse fuori dai termini di cui all'articolo 3 comma 2, né può rispondere ad alcun titolo di dati incompleti o imprecisi, riguardanti i singoli nominativi riportati in ciascuna lista.

3. La Commissione svolge la parte di propria competenza del procedimento di controllo in coordinamento con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e con gli uffici giudiziari di volta in volta interpellati, secondo il principio di leale collaborazione. In nessun caso la Commissione è responsabile delle scelte adottate circa la formazione de-

finitiva delle liste da parte delle singole forze politiche che aderiscono al codice di autoregolamentazione.

4. Appreziate le circostanze di tempo, nonché i termini ragionevoli di collaborazione con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e con gli altri uffici giudiziari, la Commissione può preavvisare i soggetti che esercitino la facoltà di cui all'articolo 2, secondo comma, dell'impossibilità di effettuare il controllo su base facoltativa. In tal caso la Commissione si pronuncia con una deliberazione adottata in seduta plenaria e pubblica.

Art. 5.

(Regime di pubblicità e tutela della riservatezza)

1. Per le deliberazioni concernenti la valutazione dei dati trasmessi dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonché dagli uffici giudiziari interpellati per il seguito di competenza, la Commissione si riunisce in seduta segreta. Sugli atti esaminati, sull'istruttoria svolta e sulle determinazioni assunte mediante deliberazione, è apposto il segreto funzionale.

2. Per le comunicazioni ufficiali concernenti l'esito del procedimento di verifica sulle liste di candidati per il rinnovo delle assemblee elettive, ai sensi dell'art. 2, primo comma, la Commissione provvede in seduta pubblica e rende noti gli esiti del controllo con ogni mezzo di comunicazione ritenuto opportuno, anche avvalendosi del sito *web* istituzionale.

3. Per il procedimento di controllo delle liste provvisorie, effettuato su base volontaria, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, la Commissione, per il tramite del Presidente, comunica riservatamente l'esito delle verifiche ai responsabili delle liste o ai candidati presidenti o sindaci che le hanno trasmesse.

